

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.21

CAPITOLO XIII

LE SINGOLE POSIZIONI

Abbate Giovanni

Abbate Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, di tipo mafioso, finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' traffico delle medesime sostanze, ascrittigli ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

Questa Corte osserva che le risultanze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti, per poter affermare con certezza la partecipazione dell'Abbate all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Ed invero, a determinare tale accusa hanno contribuito le dichiarazioni dei coimputati Contorno Salvatore e Sinagra Vincenzo, il primo indicandolo, assieme al di lui fratello Giuseppe, quale componente della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille-Roccella, ed il secondo individuando, nel corso di un'ispezione giudiziaria compiuta il 2-4-84, nell'immobile di Via Messina Marine n.353, avente altro ingresso munito di telecamere in Via

Sacco e Vanzetti n.17, di proprieta' dei fratelli Abbate, il luogo ove a volte trovava rifugio Marchese Filippo, ossia il noto "rappresentante" della "famiglia" di Corso dei Mille.

Tale rivelazione del Sinagra ha trovato, peraltro, adeguato riscontro nel contenuto del rapporto giudiziario della Squadra Mobile datato 12-4-84, ove si riferiva che, nel corso di un servizio di appostamento predisposto dagli organi di p.g. inquirenti, era stata vista entrare in detta proprieta' degli Abbate una Fiat "126", che fungeva da scorta ad altra autovettura, risultata di proprieta' di Sinagra Carmela, madre di Sinagra Vincenzo cl.1956, inteso "Tempesta", circostanza di indubbio rilievo indiziante ove si ponga mente al fatto che il Sinagra, quale killer di fiducia di Marchese Filippo, ben poteva recarsi in quell'immobile per incontrare il suo capo (Vol.71 f.434215).

Cio' premesso va tuttavia rilevato che le pur attendibili e rilevanti indicazioni fornite dai citati coimputati non permettono, ad un piu' attento esame, di affermare in modo inequivoco l'affiliazione dell'odierno imputato all'associazione in questione.

Infatti, a ben guardare, l'unica indicazione diretta di appartenenza di Abbate Giovanni a "Cosa Nostra" e' quella fornita dal Contorno, in quanto le affermazioni di Sinagra sul punto appaiono del tutto generiche e prive di efficace valenza probatoria.

Il medesimo, invero, si e' limitato ad indicare l'immobile di via Messina Marine, di pertinenza dei germani Abbate, quale rifugio per Marchese Filippo, ma nulla ha aggiunto circa l'appartenenza del prevenuto all'associazione citata, ne' altra prova emerge dagli atti del processo che possa suffragare tale appartenenza o far ritenere con certezza che l'Abbate fosse a conoscenza dell'utilizzazione della proprieta' in questione quale rifugio del citato Marchese.

Occorre in proposito sottolineare che la chiamata di correo operata dal Contorno e le indicazioni del Sinagra trovano ben altri riscontri e convalide riguardo al fratello Abbate Giuseppe, sia ove si noti che i particolari forniti dal Contorno riguardo a quest'ultimo sono molto piu' specifici e determinanti e non limitati, come per l'Abbate Giovanni, alla sola citazione di appartenenza del prevenuto ad una determinata

"famiglia" mafiosa, sia in considerazione del fatto che il germano Giuseppe e' risultato legato da rapporti economici continuativi e di notevole rilevanza con un insieme di soggetti tutti appartenenti all'associazione mafiosa in argomento, a differenza di Giovanni, la cui posizione in relazione a siffatti rapporti economici e' apparsa notevolmente defilata.

Risultando, dunque, notevolmente incerta l'adesione di Abbate Giovanni all'associazione denominata "Cosa Nostra", lo stesso va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe con formula dubitativa.

Riguardo, poi, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica puo' senz'altro affermarsi l'assoluta estraneita' del prevenuto in ordine ai fatti ivi enunciati per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non puo' disconoscersi che l'assoluzione teste' argomentata circa l'appartenenza del prevenuto al noto sodalizio - elemento presupposto per il coinvolgimento dell'Abbate nel traffico degli stupefacenti - trascini nella piu' insolubile incertezza le suddette imputazioni, con la conseguenza di renderle per cio' solo senz'altro caducate.

Inoltre, palesemente arbitrario appare a questa Corte il sillogismo utilizzato dall'istruttore nell'affermare che, posto il coinvolgimento di tutte le "famiglie" mafiose nel traffico degli stupefacenti - secondo quanto riferito da Buscetta Tommaso - ogni componente di dette "famiglie" non potrebbe che ritenersi partecipe agli illeciti traffici aventi ad oggetto le predette sostanze.

Orbene, l'infondatezza di tale apodittico assunto e' di palmare evidenza, ove si rilevi che il traffico della droga non e' l'unica attivita' illecita gestita dall'associazione siciliana e che all'interno della medesima, come di ogni associazione, e' imprescindibile una ripartizione dei ruoli, di guisa che alcuni dei suoi affiliati operano a diverso titolo e livello in settori a volte del tutto diversi da quelli in cui operano altri affiliati.

Ne', infine, deve dimenticarsi che nel presente giudizio e' accaduto di accertare sovente che soggetti appartenenti a "Cosa Nostra" risultassero tuttavia estranei al turpe commercio.

Ne' consegue che, per poter attribuire l'attivita' di traffico di stupefacenti a ciascun imputato occorre che emergano dagli atti processuali prove concrete , non bastando certamente la mera

affiliazione alla congrega mafiosa nella specie, peraltro, non sufficientemente provata.

Per le suesposte ragioni l'imputato va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22 per non aver commesso il fatto.

In conseguenza dell'assoluzione in ordine al reato di cui all'art.416 Bis C.P. va disposta la revoca dei beni in sequestro e la restituzione agli aventi diritto.

Abbate Giuseppe

Abbate Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22).

Questa Corte osserva che le emergenze processuali consentono di affermare senza tema di smentita l'adesione del prevenuto alla associazione criminosa intesa "Cosa Nostra".

In tale direzione depone innanzitutto la chiamata di correo operata dal coimputato Contorno, che ha indicato il prevenuto quale membro autorevole del ciatato consesso criminoso in quanto capo della "famiglia" di Corso dei Mille-Roccella, riferendo peraltro di uno specifico episodio che ben sottolinea il ruolo di prestigio del medesimo (Vol.125 f.456667).

"Ben ricordo che essendosi una volta verificatosi un furto in un deposito all'ingrosso di

import-export, sito nella zona della "famiglia" di Corso dei Mille-Roccella ed essendosi sospettato che il furto era opera di alcuni ragazzi di Falsomiele, vennero da Bontate Stefano, Abbate Giuseppe, accompagnato da Conigliaro Giacomo, a chiedere che fosse ritrovata la refurtiva.

Il Bontate si interessò effettivamente, la refurtiva venne ritrovata e gli autori del furto furono per punizione picchiati, come si usava ancora allora.

Non riesco a ricordare con precisione l'anno in cui ciò avvenne...".

Tale episodio, inquadrantesi in quel sistema di divisione delle zone di influenza tra le varie "famiglie" mafiose accuratamente descritto da Buscetta e Contorno, conferma indubbiamente la qualità di "capo" di Abbate Giuseppe, il quale, altrimenti, non si sarebbe permesso di presentarsi al cospetto di un personaggio eminente quale il Bontate senza passare attraverso la necessaria mediazione di un suo eventuale capo.

La rilevanza probatoria dell'episodio narrato dal Contorno emerge anche sotto altro aspetto ed in particolare per l'accostamento operato tra il prevenuto e tale Conigliaro Giacomo.

Tale accostamento, infatti, e' stato operato dal Contorno gia' in altra occasione, ossia quando lo stesso riferisce che tali Di Fede gli vennero presentati quali "uomini d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille - Roccella da altri due appartenenti alla medesima famiglia e cioe' appunto, Abbate Giuseppe e Conigliaro Giacomo (v. Contorno Vol.125 f.456604, 456669).

Orbene, tale ribadito accostamento tra i predetti trova una serie di riscontri inattaccabili che danno notevole peso probatorio alle indicazioni del Contorno relative all'odierno imputato.

Ed invero, Conigliaro Giacomo innanzitutto e' risultato essere, per ammissione di Abbate Giovanni, fratello dell'imputato, socio nella societa' di costruzioni Realval S.p.A. di proprieta' dei germani Abbate (Vol.83 f.438666), inoltre, presidente del Collegio Sindacale della cooperativa agricola "S.Spirito" S.R.L., di cui Abbate Giuseppe presiedeva il consiglio di amministrazione (v.produzione difesa Abbate Vol.83 f.018834 ammessa il 22-10-86) ed infine un'autovettura del Conigliaro venne rinvenuta dalla Polizia proprio in una proprieta' degli Abbate.

Inoltre, per porre nella giusta luce la personalita' del Conigliaro, non si puo' trascurare che il predetto e' stato condannato dalle Corti di Appello di Milano (Vol.220 f.508978) per il reato di favoreggiamento personale di Leggio Luciano, essendo rimasto coinvolto nelle indagini sui sequestri di persona compiuti nel Nord Italia dalla Cosca dei "Corleonesi, che portarono all'arresto del medesimo Leggio.

A suffragio della chiamata di correo operata dal Contorno intervengono anche le indicazioni di Sinagra Vincenzo, il quale, nel corso di una ispezione giudiziaria svoltasi il 2-4-1984, ebbe a riconoscere in un immobile di Via Messina Marine di proprieta' dei germani Abbate, il luogo ove di tanto in tanto trovava rifugio Marchese Filippo, ossia il noto "rappresentante" della "famiglia" di Corso dei Mille (Vol.70 f.434047).

Tale riconoscimento ad opera del Sinagra ha trovato peraltro adeguato riscontro nel rapporto giudiziario datato 12-4-84, ove si riferiva che, nel corso di un servizio di appostamento predisposto dagli organi di p.g. inquirenti, era stata vista entrare in detta proprieta' degli Abbate una Fiat "126", che fungeva da scorta ad altra autovettura, risultata di

proprietà' di Sinagra Carmela, madre di Sinagra Vincenzo cl.1952, inteso "Tempesta", circostanza di indubbio rilievo indiziante, ove si ponga mente al fatto che il Sinagra, quale killer di fiducia di Marchese Filippo, ben poteva recarsi in quell'immobile per incontrare il suo capo (Vol.71 f.434215).

L'inserimento dell'odierno imputato nella associazione criminosa siciliana trova tuttavia valido sostegno probatorio, non soltanto nelle rivelazioni dei predetti coimputati ma anche nei rapporti di ordine economico, che lo stesso intratteneva con numerosi esponenti di spicco della predetta associazione.

Ed invero, Abbate Giuseppe era, come già' evidenziatosi, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa agricola "S.Spirito", di cui era consigliere Castellana Giuseppe, cognato di Greco Michele e "capo-decina" della "famiglia" di Ciaculli-Croceverde Giardini, condannato nel presente giudizio quale membro dell'associazione "Cosa Nostra".

Altri componenti di tale cooperativa erano poi Ferrara Francesco affiliato alla "famiglia" capeggiata da Michele Greco, e il già' noto Conigliaro Giacomo.

Ed ancora l'Abbate risultava socio dell'ASPO, societa' di cui facevano parte Greco Salvatore - fratello di Greco Michele - nonche' Saccone Orazio - socio del Bontate, del Federico, e dei Teresi - e lo stesso Castellana di cui gia' si e' detto.

Appare evidente, da tali risultanze processuali, il collegamento degli interessi economici dell'Abbate con quelli dei fratelli Greco ed appare peraltro indicativa dell'importanza della posizione dell'odierno imputato all'interno di "Cosa Nostra" la circostanza che al medesimo venissero attribuite cariche direttive in organismi, quali l'ASPO, nei quali convergevano rilevanti interessi economici facenti capo ai predetti Greco.

Completano inoltre il quadro probatorio le risultanze delle indagini bancarie comprovanti i rapporti dell'odierno imputato con noti esponenti mafiosi.

Ed invero, dalla documentazione bancaria acquisita in corso di istruttoria e' emerso che Greco Salvatore, in data 30-5-80, nella qualita' di Presidente della Cooperativa Agricola Favarella, ha tratto l'assegno di L.160.000.000 che ha utilizzato,

quale provvista, per la richiesta di 5 assegni circolari dei quali uno, per L.36.000.000, e' stato negoziato proprio da Abbate Giuseppe.

Orbene, seppure il prevenuto nel corso dell'interrogatorio reso al dibattimento ha dato sul punto una giustificazione, che puo' ritenersi attendibile, tuttavia e' proprio dalle sue stesse parole che emerge come all'interno dell'ASPO vi fossero dei rapporti privilegiati tra il medesimo e Greco Salvatore, che comportavano ill reciproco scambio di favori.

Tale rapporto preferenziale con personaggi del calibro del predetto Greco non puo' non avere dunque un significativo valore indiziante (v. int. Abbate Giuseppe Ud. 16-5-86 pagg.10-13).

Uguualmente sintomatico appare il favore fatto a tale Inchiappa G. Battista, al quale l'Abbate avrebbe prestato occasionalmente del denaro che poi gli sarebbe stato restituito dal predetto con un assegno di L.3.000.000 (v. int. Abbate Giuseppe Ud.16-5-86).

Non puo' non rilevarsi la particolarita' che un personaggio come l'Abbate, presentatosi come persona assolutamente "pulita", abbia rapporti preferenziali con Salvatore Greco e faccia

favori a soggetti come l'Inchiappa, il quale il 15-1-82 venne fermato a Brancaccio con Marchese Giuseppe e Spadaro Peppuccio, mentre viaggiavano tutti a bordo di una "Golf" armati di tutto punto.

In ultimo, va brevemente rilevato che nessun valore contrario agli elementi acquisiti puo' attribuirsi allo stato di incensuratezza dell'Abbate, ove si sottolinei - come acutamente fatto dall'istruttore - che l'organizzazione criminosa siciliana si serve spesso di elementi dalla "faccia pulita", proprio perche' estremamente utili per accompagnare mafiosi, scortarli, ospitarli nelle loro abitazioni e svolgere in generale tutta una serie di funzioni che, altrimenti, desterebbero i sospetti degli organi inquirenti.

Tutto quanto teste' evidenziato consente dunque di ritenere Abbate Giuseppe responsabile dei delitti allo stesso ascritti ai capi 1 e 10 della epigrafe, tra loro uniti sotto il vincolo della continuazione in ragione dell'esistenza di un unico programma criminoso che entrambi ricomprende e, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., di condannarlo alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla

capacita' a delinquere del reo (pena base art.416 Bis I e IV comma C.P. anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 Bis VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento fino ad un terzo ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.81 cpv = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Visti gli artt. 6 e segg. D.P.R. 16-12-86 N.865, questa Corte dichiara condonata all'imputato la pena di mesi 6 sulla maggiore pena come sopra inflitta.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N. 646/82 alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art. 230, ult. comma, C.P., che il condannato, in considerazione della sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3

Alla condanna segue "ex lege" quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Riguardo, poi, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica puo' senz'altro affermarsi la assoluta estraneita' del prevenuto, in ordine ai fatti ivi enunciati.

Ed invero, palesemente arbitrario appare a questa Corte il sillogismo utilizzato dall'istruttore nell'affermare che, posto il coinvolgimento di tutte le "famiglie" mafiose nel traffico degli stupefacenti - secondo quanto riferito da Buscetta Tommaso - ogni componente di dette "famiglie" non potrebbe che ritenersi partecipe agli illeciti traffici aventi ad oggetto le predette sostanze.

Orbene, l'infondatezza di tale apodittico assunto e' di palmare evidenza ove si rilevi che il traffico della droga non e' l'unica attivita' illecita gestita dall'associazione siciliana e che all'interno della medesima, come di ogni associazione, e' imprescindibile una ripartizione dei ruoli, di guisa che alcuni dei suoi affiliati operano a diverso titolo e livello in settori a volte del tutto diversi da quelli in cui operano altri affiliati.

Ne', infine, deve dimenticarsi che nel presente giudizio e' accaduto di accertare sovente che soggetti appartenenti a "Cosa Nostra" risultassero tuttavia estranei al turpe commercio.

Ne' consegue che, per poter attribuire l'attivita' di traffico di stupefacenti a ciascun imputato, occorre che emergano dagli atti processuali prove concrete quanto meno dei profitti tratti da tale attivita', non bastando certamente la mera affiliazione al noto consesso.

Per le suesposte ragioni l'imputato va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22, per non aver commesso il fatto.

Abbate Mario

Abbate Mario e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere alcuno dei suoi coimputati.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate, circostanziate e riscontrate dichiarazioni rese da Calzetta Stefano (Vol.11 f.402826, 402842, 402847, 402850, 402854, 402865, 402901), che lo ha indicato quale esponente della cosca mafiosa di Corso dei Mille.

Costui, infatti, ha riferito che l'Abbate Mario, insieme agli Zanca, ai Tinnirello, agli Spadaro, ai Lucchese, ai Graviano, ad Alfano Paolo, a Senapa Pietro ed a Prestifilippo Mario, era assiduo frequentatore dei bagni Virzi', cioe' di quel locale definito dallo stesso Calzetta "punto di ritrovo e riunione" di molti pregiudicati di Corso dei

Mille, della Kalsa, di S.Erasmo, di S.Maria di Gesu', dei Ciaculli, della Guadagna etc.

E proprio in tale locale, anzi, che nel mese di febbraio del 1983, il Calzetta ebbe modo di partecipare ad una "tavolata" a base di dolci e champagne di marca, svoltasi alla presenza di Abbate Mario e dei summenzionati esponenti della organizzazione "Cosa Nostra".

L'inserimento dell'Abbate nel circuito di pericolosissimi criminali mafiosi, certamente al di fuori di meri motivi ricreativi, e' testimoniato, inoltre, dal fatto che l'Abbate era spesso notato in compagnia di Alfano Paolo, fedele esecutore degli ordini di Zanca Carmelo, indicato come il responsabile del controllo della zona di Piazza Scaffa.

Il Calzetta ha accusato, altresì, l'imputato di essere l'esecutore materiale insieme ad Alfano Paolo dell'attentato dinamitardo compiuto l'1 marzo 1983 ai danni del Commissariato di P.S. di Brancaccio.

A fondamento di tali accuse ha riferito che proprio il pomeriggio dell'attentato (Vol.11 f.402847-402850), trovandosi ai "bagni Virzi'", aveva notato l'Alfano e l'Abbate allontanarsi,

dopo essersi lanciati alcuni sguardi d'intesa e senza fornire alcuna spiegazione, a bordo di una Fiat 126 bianca che il secondo aveva venduto al primo per la somma di L.2.500.000.

Dopo circa mezz'ora il Calzetta, nell'accompagnare Zanca Onofrio ad acquistare del pollo, aveva visto levarsi verso l'alto una colonna di fumo nella zona di Brancaccio, che in seguito apprese riferirsi al predetto attentato.

Dopo circa dieci, quindici minuti dal loro ritorno ai "bagni Virzi'", il Calzetta si era accorto che l'Alfano giungeva a bordo della Fiat 126 bianca e l'Abbate a bordo di una Panda color bianco sporco e che, mentre il primo andava a lavarsi le mani, il secondo appariva nervoso.

Dopo qualche minuto il Calzetta veniva incaricato di accompagnare l'Abbate per parcheggiare in un'altra via la Fiat 126.

La contemporanea assenza dei due al momento dello scoppio dell'ordigno e i successivi comportamenti, certamente sintomatici di precauzioni idonee a disperdere eventuali tracce sulla persona o collegamenti fra l'autovettura e l'episodio delittuoso, determinavano la convinzione del Calzetta circa la loro responsabilita'.

Tale convinzione era avvalorata dal fatto che il giorno successivo, in conseguenza delle notizie apparse sulla stampa, secondo cui gli attentatori erano stati visti fuggire a bordo di una Fiat 126 bianca, l'Abbate Mario fu costretto a restituire la somma precedentemente ricevuta ed a riprendersi la Fiat 126, venduta all'Alfano Paolo, manifestando proprio al Calzetta viva preoccupazione per le conseguenze giudiziarie cui sarebbe potuto andare incontro il fratello intestatario dell'autovettura.

Le dichiarazioni di Calzetta Stefano, confermate anche al dibattimento (Udienza del 9 luglio 1986), appaiono pienamente attendibili, in relazione a quanto e' caduto sotto la sua percezione, poiche' hanno trovato precisi riscontri.

In particolare, e' certamente vero che l'Alfano Paolo aveva necessita' di acquistare una Fiat 126, come e' legittimo desumere dal seguente episodio.

Il 21 febbraio 1983, cioe' 10 giorni prima dell'attentato, l'autovettura Fiat 126, targata PA-537315, intestata a Lo Cascio Maria Laura (nipote di Lo Cascio Giovanni-cl.1929, altro componente dell'associazione) moglie di Alfano

Paolo, veniva abbandonata dai suoi occupanti, indicati dal Calzetta come lo stesso Alfano e Prestifilippo Mario, entrambi latitanti, per sfuggire ad un posto di blocco della Polizia.

Incaricato di tentare successivamente il recupero dell'autovettura, il nipote di Alfano Paolo, a nome Taormina Giovanni, fermato dalla Polizia rendeva risibili giustificazioni, per cui l'autovettura veniva sequestrata (Vol.11 f.103 e segg.).

E', quindi perfettamente giustificabile l'acquisto qualche giorno dopo dell'autovettura Fiat 126 da parte di Alfano Paolo, rimasto privo di mezzo di locomozione, cosi' come e' verosimile che Abbate Mario gli venda l'autovettura del fratello.

Inoltre, a seguito delle esperite indagini e della produzione documentale acquisita al dibattimento e' stato accertato che quest'ultimo, a nome Abbate Filippo, ha trasferito la proprieta' dell'autovettura Fiat 126 a terzi il 25 marzo 1983.

Tenuto conto dei tempi necessari perche' si ufficializzino tali trasferimenti, e' evidente che

l'Abbate Mario si sia immediatamente adoperato per liberare il fratello dalla titolarita' della citata autovettura, proprio perche' preoccupato, cosi' come riferito dal Calzetta, che taluno potesse riconoscerla come quella usata per l'attentato, avvenuto il 1 marzo 1983.

Vi e', poi, da rilevare che gli esecutori materiali del fatto delittuoso dovevano certamente possedere una straordinaria freddezza ed essere esperti nel maneggiare esplosivi.

Infatti, il teste Marino Nicolo', oggi deceduto, sentito nell'immediatezza dei fatti, ha dichiarato di avere visto una Fiat 126 di colore bianco, con a bordo due individui, entrare a forte velocita' nel piazzale antistante l'edificio, e che la persona seduta accanto al guidatore, strisciando per terra, aveva depositato sotto l'auto della Polizia un sacchetto di plastica dal quale fuoriuscivano fumo e scintille.

Pertanto e' evidente che la miccia dell'ordigno e' stata accesa mentre gli attentatori si trovavano nell'auto che procedeva a forte andatura, il che poteva essere realizzato soltanto da persone abituate a maneggiare l'esplosivo.

Non bisogna trascurare che il Calzetta ha definito l'Abbate Mario come un pescatore abile a meneggiare il tritolo e che lo stesso imputato nel corso del suo interrogatorio ha ammesso di essere un "dilettante della pesca" ((Fasc.Pers. f. 216345).

Infine, non possono non cogliersi delle interessanti coincidenze tra taluni particolari della dinamica dell'attentato, talmente specifici da non potere essere conosciuti dal Calzetta, come l'accensione della miccia nell'auto e la strisciata per terra per posizionare la bomba, e le corrispondenti condotte, riferite dal Calzetta medesimo, consistenti nel nervosismo dell'Abbate Mario per il pericolo corso e nel lavaggio delle mani dell'Alfano, probabilmente, al fine di allontanare le tracce della polvere pirica della miccia e dell'imbrattamento provocato dalla necessita' di infilarsi sotto l'auto della Polizia per depositare il sacchetto con l'ordigno esplosivo.

Senza contare, poi, il successivo rinvenimento a seguito delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, nel covo di Via Ponte di Mare, denominato come la "camera della morte", base organizzativa della cosca di Corso dei Mille, di ordigni esplosivi gia' confezionati.

Comunque, prescindendo dalla responsabilita' di Abbate Mario per l'attentato al Commissariato di P.S. di Brancaccio, la cui cognizione e' devoluta ad altro giudice, rimane la sua piena dipendenza funzionale da Alfano Paolo, che dimostra il suo organico inserimento nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e segnatamente nella "famiglia" di Corso dei Mille.

Quanto dichiarato dal Calzetta, ha trovato, anche nel corso dell'istruzione dibattimentale, puntuale conferma nelle ammissioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, killer al servizio della stessa cosca di Corso dei Mille, il quale ha riferito di aver partecipato con l'omonimo cugino detto "Tempesta" a numerosi pranzi, presente l'Abbate insieme ad altri pregiudicati, presso il ristorante di S. Erasmo la "Ngrasciata" e di aver appreso dal suddetto famigerato cugino che l'Abbate era killer professionista abituato ad uccidere senza pietà, citato ad esempio allo stesso Sinagra Vincenzo, allora appena inserito nell'organizzazione mafiosa, cui venne augurato dal congiunto di riuscire a diventare crudele come l'Abbate, pronto a mettere a disposizione di chiunque i suoi criminosi servigi (Vol.80 f.437963).

Inoltre il Sinagra Vincenzo cl.1956 nel corso di un suo interrogatorio reso al G.I. di Roma il 10 maggio 1984, ha affermato che Abbate Mario era uno degli associati mandati "in missione" a Napoli e Roma, per compiere attentati con l'appoggio di elementi del luogo (Vol.86 f.439573).

Le dichiarazioni del Sinagra si compongono di fatti in parte caduti sotto la sua percezione, in occasione della partecipazione a riunioni conviviali con gli associati e di fatti riferitigli dal cugino Sinagra Vincenzo cl.1952.

Appare perfettamente aderente alla logica ed alle nozioni di comune esperienza che il cugino, dopo averlo fatto aderire all'organizzazione criminosa, gli riferisse i ruoli e le specifiche caratteristiche dei consociati che via via incontravano nel corso delle varie riunioni e non si vede la ragione per cui avrebbe dovuto mentirgli su taluni punti.

Pertanto, appaiono attendibili le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, che costituiscono ulteriori elementi probatori univocamente convergenti, unitamente a quelli di Calzetta Stefano, ai fini del convincimento circa l'inserimento organico, con il compito di esecutore materiale di direttive superiori,

dell'imputato Abbate Mario nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e del contributo causale non indifferente, consapevolmente prestato, per il perseguimento delle criminose finalita' associative.

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della unicità del disegno criminoso, e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni sei di reclusione (pena base per art.416 bis I e IV comma , C.P. = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggrav. di cui al VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1, C.P.= anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P., = anni 6 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt. 6 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, vanno dichiarati condonati mesi sei di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230, 417, C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'accertamento della penale responsabilità dell'Abbate per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., consegue la necessità di valutare la provenienza dei beni sequestratigli ai sensi dell'art.24 L.13.9.1982 n. 646.

In relazione alla natura dei beni colpiti dalla misura cautelare ed alle modalità del loro acquisto da parte dell'imputato, non sembra che essi siano il frutto, o comunque costituiscano il reimpiego delle illecite attività dell'imputato.

Si tratta, infatti, di tre autovetture di tipo utilitario, una delle quali, la A 112 tg. PA 714582, non più in possesso dell'imputato perché alienata a terzi, e le altre acquistate a rate, successivamente non pagate a causa del suo arresto, come risulta dagli

accertamenti compiuti nel corso del procedimento di prevenzione (cfr. decreto del Tribunale di Palermo sez. I Pen. R.M.P.n.13/86 del 24.4.1986).

Orbene, a prescindere dalle conseguenze dell'inadempimento dell'Abbate Mario sulla stessa titolarita' delle autovetture, sulle quali gravava il patto di riservato dominio a favore della venditrice, sembra evidente che simili modalita' di acquisto non rivelino alcuna apprezzabile capacita' di reddito, con la conseguenza che il possesso delle autovetture medesime non puo' assumere valore sintomatico della disponibilita' di fonti di reddito sospette da parte dell'imputato.

Pertanto, si ritiene non applicabile nella specie la confisca e va revocato il decreto di sequestro emesso nei confronti di Abbate Mario dal G.I. di Palermo il 10.4.1985, ordinando la restituzione delle autovetture ai rispettivi aventi diritto, e disponendo che a cura del Conservatore del P.R.A. sia cancellata la trascrizione del decreto di sequestro.

Abbenante Michele

Abbenante Michele e' stato rinviato a giudizio per i reati di associazione per delinquere aggravata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; acquisto, importazione, detenzione illegale di ingenti quantita' di sostanze stupefacenti; esportazione illegale, fuori dal territorio dello Stato, della somma di L. 80 milioni, ascrittigli ai capi di imputazione nn. 17, 40, 42 e 43 dell'epigrafe.

L'Abbenante e' stato tratto in arresto il 21 ottobre 1983, presso lo scalo internazionale dello aeroporto di Fiumicino, allorché, proveniente da Bangkok, via Copenaghen, fu trovato in possesso di Kg. 9,500 di eroina pura, occultata nei bagagli e sulla sua persona.

Gli univoci e concordanti elementi accusatori presenti in atti, i quali hanno trovato ulteriore supporto probatorio nelle parziali ammissioni di colpevolezza dell'imputato, inducono questa Corte a formulare un sereno giudizio di responsabilita' penale, nei confronti dell'Abbenante, per tutti i reati ascrittigli.

Per cio' che riguarda, in particolare, il reato ascritto all'imputato al capo 17, gli elementi probatori esistenti, hanno evidenziato che l'Abbenante era sicuramente affiliato ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Depongono inevitabilmente in tal senso gli stretti rapporti esistenti tra l'imputato ed altri due "corrieri" di droga, tali Palestini Fioravante (detto Raffaele) e La Molinara Guerino.

Appare opportuno precisare che, i nominati Palestini e La Molinara, come risultera' piu' chiaramente evidenziato nelle loro schede personali, sono anch'essi organicamente inseriti nell'organizzazione criminale, facente capo a Mutolo Gaspare, dedita al traffico internazionale di ingenti quantita' di stupefacenti.

I legami illeciti esistenti tra questi tre soggetti, sono dimostrati, innanzitutto, dalle dichiarazioni rese al G.I. da De Angelis Luana (Vol.74/R f.075722 e segg.), convivente del Palestini, la quale ha riferito di essersi recata, unitamente a quest'ultimo, nella citta' di Palermo, ospite dell'Abbenante; in secondo

luogo, e soprattutto, dal viaggio che l' Abbenante intraprese, il 10 aprile 1982, alla volta della Thailandia in compagnia del La Molinara.

E' rimasto documentalmente accertato a seguito delle esperite indagini: che i due imputati, effettuarono insieme il volo Palermo-Milano-Banghok (Vol.83/R f.077702 e 077714 e Vol.122/R f.089731); dato che i biglietti per Banghok, in quella occasione, furono acquistati dall' Abbenante, presso l'agenzia Sicantur di Palermo, sia per se', che per il La Molinara (Vol.83/R f.077702, 077714 e Vol.94/R f.080083);

che giunti nella capitale thailandese, l' Abbenante ed il La Molinara presero alloggio nella stessa camera dell'Hotel Montien (Vol.122/R f.089732 e Vol.138/R bis f.094989) dall'11 al 18 aprile 1982;

che presso lo stesso albergo, trovo' alloggio, dal 9 al 16 aprile 1982 il Palestini Fioravante, unitamente alla sua compagna De Angelis Luana (Vol.83/R f.077614), in occasione di altri due viaggi effettuati dall'imputato nella capitale thailandese, nei mesi di luglio ed ottobre del 1982, l'

Abbenante prese alloggio presso l'Hotel Ambassador di Bangkok, nel quale alloggiava contestualmente anche il Palestini (piu' precisamente Abbenante dal 25 al 30 luglio 1982 e dal 14 al 20 ottobre 1982; Palestini dal 23 al 30 luglio 1982 e dal 15 al 21 ottobre 1982) (Vol. 83/R f.077614 e 077616).

Tali rapporti dimostrano inequivocabilmente che anche l' Abbenante agiva, unitamente al La Molinara ed al Palestini, al servizio dell'associazione di trafficanti facente capo a Mutolo Gaspare ed alla "famiglia" mafiosa di Partanna Mondello.

Di sicura rilevanza accusatoria nei confronti dell'imputato, anche perche' logicamente concordanti con un serie di risultanze processuali che saranno evidenziate in seguito, sono le dichiarazioni del coimputato Koh Bak Kin.

Questi, ammettendo di avere svolto dalla Thailandia il ruolo di fornitore dell'eroina da importare in Italia, per conto di una organizzazione che, tramite Mutolo Gaspare e i suoi corrieri (e tra questi il Palestini, il La Molinara e l' Abbenante), faceva capo, a Palermo a

Riccobono Rosario, precisava di avere fornito a tale organizzazione, tramite un corriere inviatogli da Palestini Fioravante, conosciuto come Raffaele, Kg. 4,500 di eroina pura, nel luglio del 1982, e Kg. 9,500 della stessa sostanza, nell'ottobre di quello stesso anno.

Che il corriere cui ha fatto riferimento il Koh Bak Kin sia da identificarsi nell'Abbenante, risulta incontrovertibilmente accertato dalla circostanza, riferita dal Koh Bak Kin, secondo la quale il menzionato corriere era stato arrestato al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino nell'ottobre del 1982 e dal fatto che nel predetto mese nessun'altra operazione del genere era stata effettuata dagli inquirenti a Fiumicino.

Alla luce delle pregresse considerazioni appare pienamente provato che l'imputato era organicamente inserito, in qualita' di corriere, in una associazione che si prefiggeva come scopo il traffico, l'importazione, la detenzione e la vendita delle partite di eroina, acquistate in estremo oriente e trasportate in Italia da appositi corrieri.

Sussistono, pertanto, nella specie tutti gli elementi costitutivi tipici della associazione a delinquere prevista dall'art. 75 legge n. 685/75.

Nella parte generale concernente il traffico degli stupefacenti ed, in particolare, la fase dello approvvigionamento dell'eroina, si e' gia' evidenziata l'esistenza di tale organizzazione, alla quale partecipavano numerosi soggetti sia palermitani che catanesi, oltre che stranieri, organizzati secondo una precisa distribuzione dei compiti affidati a ciascuno di essi.

Dimostrata nella parte generale l'esistenza del vincolo associativo che avvinceva gli imputati e la predisposizione da parte di questi di attivita' e di mezzi, e, quindi, di una organizzazione volta alla realizzazione degli scopi dell'ente, nessun ragionevole dubbio puo' sussistere circa la consapevolezza e la volonta' dell'Abbenante di partecipare con gli altri alla realizzazione del programma criminoso.

L'esistenza di tale " affectio societatis" nell'Abbenante e' evidenziata dalla stessa condotta tenuta dall'imputato, volta ad apportare, tramite i numerosi viaggi intrapresi verso l'estremo oriente, un contributo apprezzabile ed indispensabile all'esistenza stessa della associazione, consistente nell'approvvigionamento e nell'importazione della

materia prima, in vista del passaggio ad altre successive fasi del traffico, con la consapevolezza del nesso causale del contributo apportato.

Sussistono quindi tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per affermare la penale responsabilita' dell'imputato in ordine al reato contestatogli al capo 17 dell'epigrafe.

Per quanto concerne i reati di importazione, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, ascritti all'Abbenante ai capi nn. 40 e 42 dell'epigrafe, si osserva che, risulta pienamente provato che l'Abbenante ha, in piu' occasioni, importato in Italia ingenti quantita' di eroina.

In proposito va rilevato che la chiamata in correita' del Koh Bak Kin e' da ritenersi pienamente attendibile, perche' ha trovato effettivo riscontro sia nel sequestro del 21 ottobre 1982 di Kg. 9,500 di eroina importata dall'Abbenante in Italia (Vol. 138 R/bis f.094723), sia nelle parziali ammissioni dell'imputato (Vol. 138 R/bis f.094981 e segg.), sia nei frequenti viaggi da quest'ultimo effettuati (tre solo nel 1982) in Thailandia.

A cio' deve aggiungersi che la presenza dell'imputato a Bangkok non trova alcuna logica e credibile spiegazione, se non nell'acquisto e nella conseguente importazione di eroina in Italia.

Dal punto di vista dell'indagine quantitativa, anche in considerazione del fatto che, l'eroina acquistata dall'imputato in Thailandia, era allo stato puro, va ritenuta integrata l'aggravante (art. 74 cpv. legge 685/1975), relativa alla importazione, detenzione e cessione di ingente quantita' di sostanze stupefacenti.

Tanto piu' che tali viaggi, sia per la loro costante frequenza (Aprile, Luglio, Ottobre), sia perche' effettuati in compagnia di altri trafficanti di droga, come il Palestini Fioravante, successivamente arrestato a Suez su una nave che trasportava oltre 200 Kg. di eroina, o come il La Molinara Guerino, o come Colamaria Michele, arrestato a Londra lo stesso giorno dell'Abbenante con un carico di eroina, dopo aver viaggiato nello stesso aereo proveniente dalla Thailandia, inducono a ritenere fondatamente che l'imputato abbia importato in Italia, detenuto e ceduto, oltre che le due partite di eroina del luglio e dell'ottobre 1982, cui fa riferimento la contestazione di cui al capo n. 42, anche altre partite di sostanze stupefacenti, genericamente indicate nel capo 40 dell'epigrafe.

Nel corso del suo primo interrogatorio, reso al magistrato della Procura della Repubblica di Roma il 21 ottobre 1982 (Vol.138 R/bis f.094981 - 094983), l'Abbenante, nello ammettere gli addebiti mossigli in ordine all'importazione illegale di Kg. 9,500 di eroina, precisava di avere corrisposto al fornitore thailandese per l'acquisto della sostanza la somma di L.80 milioni, prestatagli da alcuni amici di Palermo; riferiva, altresì, di avere celato, al momento dei controlli doganali, detta somma, cambiata in dollari U.S.A., in una tasca interna della giacca.

La confessione in tal senso resa dall'imputato nell'immediatezza dell'arresto e la rispondenza della cifra documentata ai prezzi unitari che il Koh Bak Kin ha ammesso di praticare a quell'epoca, depongono per la piena attendibilità della circostanza riferita, che integra la fattispecie delittuosa prevista nell'art. 1 D. L. 4/3/76 e succ. mod., avendo l'imputato, in assenza della prescritta autorizzazione, esportato, fuori dal territorio dello Stato, valuta nazionale ed estera.

E', pertanto, da disattendere l'inverosimile assunto difensivo svolto dall'imputato nel corso dei successivi interrogatori, in base al quale l'eroina fu

acquistata a Bangkok a credito, per la fiducia che i fornitori thailandesi nutrivano in lui, in quanto siciliano.

Tanto piu' che l'Abbenante e' smentito dallo stesso Kob Bah Kin, che ha ammesso di essere stato pagato. Le argomentazioni sopra svolte consentono di affermare la penale responsabilita' dell'imputato anche in ordine al reato ascrittogli al capo 43 dell'epigrafe.

Quanto alla pena da infliggere allo Abbenante per le violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, ritenuto che le molteplici violazioni della legge penale ascritte all'imputato, possono essere unificate sotto il vincolo della continuazione, per l'esistente unicity del disegno criminoso; considerati i criteri direttivi di cui all'art. 133 C. P. e, segnatamente, l'intensita' del dolo e la gravita' del pericolo insito nelle azioni poste in essere dall'Abbenante; ritenute sussistenti le aggravanti contestate, appare conforme a giustizia condannare Abbenante Michele alla pena di anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa cosi' determinata: pena base reato piu' grave di cui

al capo 42, art. 71 legge 685/75 = anni 6 di reclusione e L. 30 milioni di multa + aumento della meta' per art. 74 = anni 9 di reclusione e L. 45 milioni di multa + 81 cpv. C. P. = anni 10 di reclusione e L. 50 milioni di multa.

Segue, per legge, l'interdizione perpetua dell'Abbenante dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va sottoposto, dopo la espiazione della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

Adelfio Francesco

Adelfio Francesco e' stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, nonche' per il coinvolgimento nel quadruplice omicidio di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Salvatore e Federico Angelo, reati tutti rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione N.1, 10, 13, 22 e 89 dell'epigrafe.

In ordine ai fatti (capi 13 e 22) concernenti i traffici di stupefacenti, il Tribunale di Palermo ha gia' emesso, il 22 febbraio 1985 - nel procedimento denominato di "Nonna Eroina" - a carico dell'imputato sentenza penale di condanna , divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Per quanto riguarda, invece, i capi di imputazione N.1 e 10, l'attivita' istruttoria ha consentito di acclarare con certezza l'affiliazione dell'imputato all'associazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni del coimputato Contorno (Vol.125 f.456538), già di per se' alquanto decise in ordine all'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, hanno ricevuto ulteriore conforto da una serie di altri elementi di colpevolezza.

Ed invero, alla precisa collocazione - fornita dal Contorno - di Adelfio Francesco tra gli "uomini d'onore" della "famiglia" di Villagrazia, si sono aggiunte le circostanziate asserzioni di Coniglio Salvatore, personaggio a sua volta coinvolto nel traffico degli stupefacenti, dalle quali si e' potuto trarre conferma circa l'affiliazione alla mafia dell'imputato.

Proprio nella zona di pertinenza della cosca di Villagrazia, ha precisato il Coniglio (Vol.206 f.504595), l'Adelfio trovava nascondiglio nei mesi in cui a Palermo imperversava quella che e' poi stata definita "guerra mafiosa"; ed era talmente preoccupato per la propria incolumita' fisica, da girare perennemente armato.

Altro importante riscontro, in relazione alla "qualita'" di associato dell'imputato e' deducibile, logicamente, dalla circostanza che, sempre secondo quanto riferito dal Coniglio, l'Adelfio,

solo per un fortuito ritardo, non venne trovato tra gli "uomini d'onore", assisi in riunione, nel corso di quello che viene conosciuto come "blitz di Villagrazia" (Vol.206 f.504615).

Soltanto un membro delle cosche, vista anche la qualita' dei personaggi arrestati in quell'occasione, avrebbe infatti potuto partecipare alla riunione finalizzata a stabilire la strategia della c.d. "guerra di mafia".

Ove si consideri, infine - ed e' la osservazione che chiude il cerchio probatorio circa il pieno inserimento in "Cosa Nostra" di Adelfio Francesco - che questi disponeva delle possibilita' di abitare il casolare di Sorci Antonino, sicuro rifugio per i periodi di latitanza e, quel che qui rileva, teatro della tragica imboscata tesa, in sua presenza ai danni, come si e' accennato, di quattro uomini particolarmente vicini a Bontate Stefano, la conclusione sara' obbligata.

In verita' l'accertata possibilita' per l'imputato (Vol.206 f.504706), di disporre per la sua latitanza di "Baglio Sorci", e' certamente significativa, vista l'utilizzazione che di tale edificio si effettuava, da parte dell'associazione mafiosa.

Solo un individuo interamente partecipe dei piani dell'associazione criminale avrebbe, infatti, potuto occupare lo stabile fisiologicamente utilizzato per le illecite attivita' comuni.

In ordine all'imputazione di cui al capo N.89 dell'epigrafe, concernente la presunta partecipazione dell'imputato al quadruplice omicidio di cui si e' detto, occorre, al contrario, assolvere l'Adelfio per insufficienza di prove.

La sola accertata disponibilita' di un rifugio teatro del grave fatto di sangue, e la indicata presenza al momento della scomparsa dei quattro, come e' piu' ampiamente detto nella parte della sentenza che si occupa specificamente dell'episodio, elementi entrambi altamente indizianti non sono tuttavia apparsi alla Corte sufficienti, in assenza di altri riscontri di segno univoco, a pronunciare la penale responsabilita' dell'imputato, che va, quindi assolto da capo n.89 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Premesso tutto quanto precede, apparendo pienamente provata la appartenenza di Adelfio Francesco alla associazione criminale menzionata, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10

dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione, rinviando a quanto gia' precisato nella parte generale circa l'applicazione della continuazione tra i due reati e la sussistenza delle aggravanti.

Gli elementi probatori a carico dell'Adelfio, in ordine al traffico di stupefacenti, consistono unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con la ricordata sentenza della A.G. di Palermo, irrevocabile in data 13 marzo 1987.

Va pertanto dichiarato, nei confronti del predetto imputato, non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.13 e 22 dell'epigrafe, per ostacolo del precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Adelfio Giovanni va condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 bis, VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento per art.81

cpv. C.P. = anni 6 di reclusione + aumento mesi 6 per art.7 legge 1975/575 = anni 6 e mesi 6).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali e di custodia cautelare.

Adelfio Giovanni

Adelfio Giovanni e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice, di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, nonche' per il coinvolgimento nel quadruplice omicidio di Teresi Girolamo, Di Franco Giuseppe, Federico Salvatore e Federico Angelo, reati tutti rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione N.1, 10, 13, 22 e 89 dell'epigrafe.

In ordine ai fatti (capi 13 e 22) concernenti i traffici di stupefacenti, il Tribunale di Palermo ha gia' emesso, il 22 febbraio 1985, sentenza penale di condanna (procedimento denominato di "Nonna Eroina") a carico dell'imputato, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987.

Per quanto invece concerne i capi di imputazione N.1 e 10, l'espletata attivita' istruttoria ha consentito di acclarare con certezza l'affiliazione dell'imputato a "Cosa Nostra".

Dalle circostanziate dichiarazioni di Coniglio Salvatore, pure coinvolto nel traffico degli stupefacenti, si e' potuto dedurre, infatti, come Adelfio Giovanni, in compagnia del cugino Adelfio Francesco, per il quale ultimo parallela e' risultata essere la carriera criminale, sia stato uno dei membri della "famiglia di Villagrazia.

Ha infatti riferito il Coniglio, tra le altre cose, di avere visto, ed e' circostanza naturalmente significativa, i cugini Adelfio, all'epoca dei numerosi omicidi ascrivibili alla guerra tra cosche mafiose, nascosti nella zona di Villagrazia, assai tesi e tanto preoccupati da girare sempre armati di grosse rivoltelle (Vol.206 f.504595).

Adelfio Giovanni, inoltre, ed e' manifesta prova di aggregazione alla mafia, aveva, sempre secondo le precisazioni del Coniglio (Vol.206 f.504635), insieme al cugino Francesco, la disponibilita' di quella villa, "Baglio Sorci", sicuro rifugio per i periodi di latitanza, dove risulta essere stato consumato, in sua presenza, ai danni dei membri del clan Bontate, il quadruplice omicidio di cui si e' fatto cenno.

A conferma di quanto asserito dal Coniglio, sono intervenute le dichiarazioni di Contorno Salvatore che, nella sua ricostruzione della organizzazione mafiosa palermitana, ha precisato essere l'imputato, meglio noto col soprannome di "Giannuzzo" (Vol.125 f.456538), uno degli "uomini d'onore" della "famiglia" di Villagrazia (Vol.125 f.456663).

In presenza di siffatte concordi versioni, non possono nutrirsi dubbi a proposito della piena partecipazione dell'Adelfio al programma criminoso associativo.

Occorre, al contrario, assolvere l'imputato per insufficienza di prove, dall'accusa di essere stato uno dei coautori degli efferati omicidi di cui al capo N.89 dell'epigrafe.

In verita', l'accertata possibilita' per i cugini Adelfio - secondo quanto ha precisato il Coniglio (Vol.206 f.504706) - di disporre del casolare di via Valenza, teatro del massacro degli uomini di Bontate, se puo' naturalmente rivestire un certo significato indiziario, unitamente all'accertata presenza al momento della scomparsa dei quattro, non e' apparsa alla Corte elemento sufficiente per condannare l'imputato per il plurimo omicidio, in assenza di altri univoci riscontri.

Pertanto, l'Adelfio Giovanni va assolto dal reato di cui al capo 89 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Alla luce delle esposte considerazioni, apparendo, di contro, pienamente provata l'appartenenza di Adelfio Giovanni alla associazione criminale menzionata, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione, rinviando a quanto gia' precisato nella parte generale circa l'applicazione della continuazione tra i due reati e la sussistenza delle aggravanti comuni.

Gli elementi probatori a carico dell'Adelfio in ordine al traffico di stupefacenti consistono unicamente nei fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con la ricordata sentenza della A.G. di Palermo, irrevocabile in data 13 marzo 1987.

Va pertanto dichiarato, nei confronti del predetto imputato, non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.13 e 22 dell'epigrafe, per ostacolo del precedente giudicato, ai sensi dell'art.90 C.P.P..

Cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Adelfio Giovanni va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 e mesi 6 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 bis, VI comma C.P. = anni 6 di reclusione + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 2 + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alla pena come sopra inflitta va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 ultimo comma C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Adelfio Mario

Adelfio Mario e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza l'inserimento del prevenuto nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Ed invero, a sostegno delle accuse mossegli, operano le dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale, riconoscendolo in fotografia, lo ha indicato come "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Villagrazia assieme al padre, Adelfio Salvatore, e al piu' noto zio, Adelfio Francesco (Vol. 125 f.456600).

Non puo' qui trascurarsi l'attendibilita' delle dichiarazioni del coimputato Contorno, anche alla luce delle propalazioni di Coniglio Salvatore, il

quale ha riferito che lo zio dell'odierno imputato, il gia' citato Adelfio Francesco, aveva trovato ospitalita' durante la sua latitanza nello stesso edificio in cui abitava Sorci Nino, ossia il capo della "famiglia" di Villagrazia.

Di contro a quanto teste' evidenziato occorre pero' sottolineare che, oltre le osservazioni pur circostanziate di Contorno, nessun altro riscontro e' emerso in ordine all'appartenenza dell'imputato in esame alla congrega mafiosa.

Ne' puo' attribuirsi valore di convalida delle dichiarazioni del Contorno all'indicazione fornita dal Coniglio riguardo al luogo della latitanza di Adelfio Franco, poiche' tale indicazione, se puo' condiderarsi rilevante riguardo a quest'ultimo, non puo' certo sufficientemente comprovare l'appartenenza a "Cosa Nostra" dell'imputato in esame, del quale, peraltro, gia' in istruttoria e' stata rilevata l'impossibilita' di una sua presenza al "Baglio Sorci" in occasione della scomparsa di Teresi Girolamo e degli altri, perche' detenuto.

In proposito, v'e' da rilevare che Contorno non ha indicato per nome il predetto imputato, ma ha solamente riferito quanto appreso da Marchese Mariano circa la presenza di un figlio

del fratello di Adelfio Francesco, identificato dalla Polizia successivamente nell'Adelfio Mario, mentre, in realta', doveva trattarsi di altro nipote rimasto sconosciuto.

Risultando dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco l'imputato va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 1 e 10 con la formula del dubbio.

Riguardo poi alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, va evidenziato che nessun elemento emerge dagli atti processuali a sostegno delle stesse, ove si rilevi che il Contorno si e' limitato a riferire di aver visto Adelfio Mario (Vol.125 f.456664) all'interno del magazzino dello zio, ma non ha fornito alcun elemento che possa farlo ritenere processualmente coinvolto negli illeciti traffici del congiunto.

E d'altronde non puo' certo dedursi la responsabilita' dell'imputato, dalla sola considerazione della sua relazione di parentela con Adelfio Francesco, soggetto sicuramente inserito nel traffico della droga.

Puo', quindi, senz'altro affermarsi l'estraneita' del prevenuto rispetto ai delitti ascrittigli ai capi 13 e 22, dai quali va,

conformemente a giustizia, assolto con ampia formula liberatoria.

Adelfio Salvatore

Adelfio Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), per attivita' di traffico delle predette sostanze, (capo 22) ed infine per aver concorso nell'omicidio di Teresi Girolamo ed altri (capo 89).

Cio' premesso, questa Corte rileva che le emergenze processuali non hanno consentito di individuare elementi sufficienti per affermare con certezza la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Ed invero, a sostegno delle accuse mossegli operano le dichiarazioni di Salvatore Contorno, il quale lo ha indicato quale "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Villagrazia assieme al figlio Adelfio Mario ed al piu' noto fratello Adelfio Francesco (Vol.125 f.456600).

Non puo' qui trascurarsi l'attendibilita' delle indicazioni del coimputato Contorno, anche alla luce delle propalazioni di Coniglio Salvatore, il

quale ha riferito che il fratello dell'odierno imputato, il citato Adelfio Francesco, aveva trovato ospitalita' durante la sua latitanza nello stesso edificio in cui abitava Sorci Nino, ossia il capo della "famiglia" di Villagrazia.

Ed ancora, il Contorno ha fornito utili elementi per sostenere l'inserimento del prevenuto nell'ambito dell'organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti direttamente gestita da "Cosa Nostra": "di Adelfio Salvatore posso dire, ovviamente, conoscendolo personalmente ed avendolo incontrato molto spesso specie nel magazzino del fratello Adelfio Francesco, che anch'egli si occupava dello spaccio di droga a piccolo livello, circa mezzo chilo, un chilo (Vol.125 F.456664).

Il sicuro inserimento del fratello Adelfio Francesco, nell'ambito del turpe traffico, getta indubbiamente una luce equivoca sui contatti tra l'odierno imputato ed il medesimo, qualificandoli presuntivamente ben al di la' dei normali e del tutto leciti rapporti familiari, che, pero', come si e' visto, hanno il loro rilievo, come prima fonte di aggregazione nell'ambito dell'associazione mafiosa.

Di contro a quanto teste' evidenziato occorre pero' sottolineare che, oltre alle asserzioni pur

circostanziate di Contorno, nessun altro riscontro e' emerso sia in ordine alla appartenenza dell'imputato in esame alla congrega criminosa sia riguardo al coinvolgimento dello stesso nel traffico della droga.

Ne' puo' attribuirsi valore di convalida delle dichiarazioni del Contorno all'indicazione fornita dal Coniglio, riguardo al luogo della latitanza di Adelfio Francesco, poiche' tale indicazione, se puo' considerarsi rilevante in realzione a quest'ultimo, non puo' certo comprovare l'appartenenza a "Cosa Nostra" anche dell'imputato in esame.

Risultando , dunque, il quadro probatorio estremamente equivoco, l'imputato va assolto dai delitti ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 con la formula del dubbio.

Per quanto concerne, infine, l'imputazione relativa all'omicidio di Teresi Girolamo ed altri, anch'essa poggiante sulle rivelazioni di Contorno Salvatore, ed in ordine alla quale il presente imputato e' stato assolto con la formula del dubbio, si rinvia ad altra parte della sentenza ove se ne tratta ampiamente.

Agate Mariano

Agate Mariano e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1), di tipo mafioso (capo 10), finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13), nonche' per concrete attivita' di traffico delle predette sostanze (capo 22).

Questa Corte rileva che dalle risultanze processuali emergono copiosi elementi, che consentono di affermare in maniera inconfutabile la responsabilita' del prevenuto in ordine a tutti i delitti ascrittigli.

Ed invero, l'estrazione mafiosa dell'odierno imputato era nota agli inquirenti gia' dal lontano 1978, anno durante il quale il medesimo venne denunciato con rapporto giudiziario dei Carabinieri di Palermo, datato 25-8-78, quale appartenente ai gruppi di mafia legati alla cosca corleonese di Leggio Luciano; rapporto basantesi sulle rivelazioni del noto Di Cristina Giuseppe (Vol.15 ter f.407161).

Dal suddetto atto di p.g. emerge che l'imputato, pastore, sino all'eta' di 21 anni, aveva riportato fra

il 1954 ed il 1960 diverse condanne per pascolo abusivo.

Subito dopo era divenuto imprenditore, anche edile, dimostrando notevoli ed insospettate possibilita' economiche.

Costituiva, invero, la societa' "Papetto Calcestruzzi" ed "Agate Calcestruzzi" e prendeva a gestire con il fratello una industria enologica, ottenendo contributi a fondo perduto dalla Cassa per il Mezzogiorno per oltre 200 milioni.

Questa rapidissima ascesa economica non puo' non destare gravi sospetti circa l'utilizzazione a tal fine dei proventi, derivanti dagli illeciti traffici gestiti da "Cosa Nostra".

D'altra parte non possono sul punto dare idonea giustificazione le dichiarazioni contenute nel memoriale presentato da Agate Mariano, ove lo stesso contesta la sua iniziale esiguita' di mezzi economici; ricordando che le greggi da lui condotte le aveva ricevute in eredita' dal padre, insieme ad alcuni fondi che avrebbe poi coltivato proficuamente, traendone guadagno.

Se tale presunta originaria agiatezza economica fosse stata reale, non si sarebbe poi logicamente compresa la interminabile serie di condanne per
e m i s s i o n e d i

assegni a vuoto che possono, invece, molto piu' adeguatamente spiegarsi - come ha acutamente osservato il G.I. - con l'intento doloso di camuffare un improvviso e quanto mai incomprensibile arricchimento.

Altro inquietante elemento, emergente dal citato rapporto, e' dato dalla circostanza che alle dipendenze della societa' "Papetto Calcestruzzi" lavorava tale Leone Giovanni, cioe' la persona che il 19 Febbraio 1977 venne sorpresa insieme ai mafiosi palermitani Gambino Giacomo Giuseppe (appartenente, secondo Buscetta Tommaso, alla "famiglia" di San.Lorenzo) e Bonanno Armando (accertato responsabile dell'omicidio del capitano Basile), mentre tutti, armati fino ai denti, sostavano in Castelvetro nei pressi dell'abitazione di Cordio Ernesto che, secondo notizie raccolte dagli inquirenti, si apprestavano ad uccidere.

Nello stesso rapporto del 25-8-78 sono riportate, poi, le rivelazioni fatte dal "boss" di Riesi, Di Cristina Giuseppe, poco prima di essere ucciso, al Capitano dei CC., Pettinato Alfio (vedi rapp. giud. 21-6-78 Vol.97 bis f.452307 e deposizione Pettinato Vol.181 f.493349).

Dalle dichiarazioni del Di Cristina emergeva gia' la statura mafiosa dell'Agate, il

quale veniva indicato dal "boss" ucciso come una delle piu' importanti basi in Sicilia di Leggio Luciano ed altresì "gestore in Mazara del Vallo di una cava di pietra, nella quale si nascondono grosse quantita' di droga".

L'elevata attendibilita' delle dichiarazioni rese dal Di Cristina si rivelerà soltanto, alcuni anni dopo, ossia nel corso delle indagini relative al procedimento contro Mafara Francesco che vide pesantemente coinvolto l'odierno imputato (v.ord.rinvio a giudizio Mafara Francesco ed altri; Vol. 194 f.499180 e ss. e Sentenza Mafara 25-7-83 Trib. Palermo, IV Sez. Pen, f.499473 e ss.).

Da tale procedimento emerge, invero, il sequestro a Bruxelles, presso il noto trafficante di stupefacenti, Gillet Abert, di una curiosa lettera inviatagli dallo stesso Agate, che invitava lo stesso Gillet e Mafara Francesco a prendere contatti con lui per intavolare trattative per la vendita del vino.

Come emerge piu' chiaramente dagli atti di quel procedimento (nell'ambito del quale l'Agate ha riportato una condanna definitiva a nove anni di reclusione per il delitto di associazione finalizzata

al traffico di stupefacenti), in realta' la missiva serviva da copertura ai viaggi che il Gillet avrebbe dovuto intraprendere per recarsi in Mazara dall'Agate nell'ambito del traffico delle sostanze stupefacenti.

Cio', peraltro, trovo' valida conferma nelle dichiarazioni, raccolte sempre nel corso di quelle indagini, di Charlier Eric, il quale riferi' di avere appreso da Cozzolino Riccardo (personaggio legato al Mafara) che gli Agate di Mazara erano una delle cinque "famiglie' mafiose siciliane con un laboratorio di raffinazione dell'eroina.

Lo stesso Gillet chiari', poi, che Agate Mariano era un grosso esponente del traffico di eroina in Sicilia, rivelando di averlo piu' volte incontrato in Palermo, insieme a Mafara Francesco in occasione della consegna da parte sua di ingenti somme di denaro in pagamento di partite di droga fornite, e confermo' che quella famosa lettera, dalla quale avevano preso avvio le indagini, costituiva, effettivamente, mera copertura dei suoi viaggi a Palermo, non avendo nulla a che fare con il presunto commercio del vino.

Va qui sottolineato che, come e' emerso sempre nell'ambito delle indagini di cui al procedimento

Mafara, quest'ultimo non disponeva di propri laboratori per la raffinazione della morfina ed era soltanto addetto all'esportazione negli U.S.A. dell'eroina; cio' conferma ancor piu' l'attendibilita' dell'accusa, rivolta all'odierno imputato da piu' parti, di essere gestore di una raffineria ove, appunto, il Mafara si riforniva stabilmente.

Gli stretti legami tra Mafara Francesco e l'Agate ed il coinvolgimento di costui nel traffico di droga sono stati confermati da Contorno Salvatore, il quale ha riferito di avere personalmente conosciuto l'imputato in esame presso il fondo "Favarella" di Greco Michele e di avere appreso proprio da Mafara Francesco che l'Agate, del quale il Mafara era intimo, gestiva una raffineria di droga in Mazara anche per conto dei "corleonesi" (eclatante convalida dei collegamenti tra l'imputato e tale potente "famiglia" mafiosa gia' evidenziati dal Di Cristina!) (v.Contorno Vol.125 f.456544-456547-456591-456592-456693-456727).

Ha aggiunto ancora il Contorno che l'Agate era altresì saldamente legato con altro grosso trafficante di droga, Vernengo Pietro il

quale durante un suo periodo di detenzione a Mazara del Vallo aveva goduto, proprio per tale amicizia con l'imputato in esame di un trattamento di grande favore, tanto che il Contorno, sebbene latitante era riuscito a recarsi a colloquio col detenuto.

In proposito, occorre smentire l'interpretazione maliziosa e diretta a screditare le dichiarazioni del Contorno operata da Agate Mariano nel già citato memoriale.

Infatti il Contorno non disse mai che il Vernengo e l'Agate furono in carcere a Mazara nello stesso periodo, ma soltanto che il primo godette di particolari riguardi all'interno di quella struttura carceraria proprio per l'amicizia con l'Agate, sicché nessun contrasto si appalesa tra le indicazioni del Contorno e la realtà storica, in base alla quale i due non furono mai detenuti a Mazara nello stesso periodo di tempo.

Peraltro, che l'Agate compisse incredibili abusi all'interno della struttura carceraria della zona, emerge con evidenza dal rapporto dei CC. di Trapani, datato 25-1-85, (v. rapp. giud. Vol.186 ff. da 495021 a 495035) ove si riferisce che, durante un periodo di sua detenzione ivi, l'Agate aveva

goduto di uno scandaloso trattamento preferenziale sia in ordine ai colloqui con familiari ed estranei, sia in ordine alle disponibilita' finanziarie, tollerate in misura ben superiore a quella consentita, sia anche con riferimento a notizie su traduzioni o trasferimenti comunicategli in anticipo.

Le indicazioni fornite dal Contorno si sono rivelate utili ed attendibili non solo per collocare il prevenuto nell'ambito della attivita' di traffico degli stupefacenti in stretto collegamento con i Greco, i Mafara e i Vernengo ma anche per delinearne con maggior precisione che in passato, la qualita' di "uomo d'onore".

Ed invero il predetto coimputato lo ha indicato quale "rappresentante" della "famiglia" mafiosa di Mazara del Vallo, collocandolo addirittura insieme, tra gli altri, a Santapaola Benedetto, tra i componenti della famigerata "Commissione" di "Cosa Nostra".

Tale affermazione potrebbe lasciare perplessi, perche' appare in contrasto con il principio, esposto dal Buscetta, secondo cui la struttura della "commissione" fa riferimento, grosso modo, alla provincia: l'Agate e Santapaola, infatti,

sono a capo di "famiglie" ubicate in territori non appartenenti alla provincia di Palermo.

Tuttavia e' altamente verosimile che il Contorno si riferisca, anche se in maniera non del tutto precisa, all'organo interprovinciale di coordinamento del quale aveva gia' parlato Buscetta (per maggiori chiarimenti circa il significato dell'inserimento dell'Agate e del Santapaola all'interno della "commissione" vedasi piu' ampiamente in altra parte della sentenza).

L'accostamento che il Contorno ha operato tra Agate e Santapaola trova comunque ampi e ripetuti riscontri.

Innanzitutto occorre ricordare che il 13 Settembre 1980, all'indomani dell'uccisione del sindaco di Castelvetro, Lipari Vito, il Santapaola venne fermato dai CC. mentre era in compagnia di Romeo Rosario, Mangione Francesco nonche' proprio di Agate Mariano (Vol.3/R f.058198).

Le giustificazioni fornite da quest'ultimo riguardo all'incontro con il Santapaola (acquisto cocomeri!) nonche' relativamente alle modalita' con cui i due si erano precedentemente

conosciuti presentano per la loro risibilita' un valore inquietante e certamente nascondono propositi illeciti di estrema gravita', come quelli per i quali sono stati chiamati a rispondere innanzi all'A.G. trapanese.

La pericolosissima statura mafiosa dell'odierno imputato e' emersa, tuttavia, non solo in relazione ai comprovati rapporti con la mafia catanese e segnatamente con il citato Santapaola, ma anche in conseguenza dell'accertata influenza dello stesso anche nel Nord Italia ove operava con organizzazioni locali dedite al traffico degli stupefacenti ed anch'esse in collegamento con gruppi criminali catanesi.

Ne sono prova le dichiarazioni di Miano Roberto (Vol.164 f.486267), soggetto inserito per sua stessa ammissione in un'organizzazione torinese dedita al traffico di droga, il quale ha riferito di essere stato convocato dall'Agate a Mazara e di essersi ivi recato nell'81 o nell'82 (piu' verosimilmente nell'81 visto che dal maggio 1982 l'Agate risulta detenuto), accompagnato dal pregiudicato Bastone.

Ricevuto dall'Agate in uno stabilimento enologico (abbiamo gia' visto che l'imputato era

appunto titolare di uno stabilimento di tale tipo), si era sentito ingiungere di non opporsi al legame che la sua convivente aveva contratto con tale Fascella Salvatore e, considerata l'autorevolezza del personaggio, non aveva potuto far altro che sottostare.

L'episodio narrato dal teste Miano si presenta come un tipico intervento di intermediazione mafiosa, ove il personaggio piu' potente impone il suo volere financo nei rapporti personali.

Aveva precisato inoltre il Miano che il Bastone, come era noto a tutti, era l'emissario a Torino dell'Agate, tanto da fargli sospettare che proprio per conto dell'Agate era stato organizzato dal Bastone un attentato, poi fallito, ai danni di certo Denaro Vincenzo, un siciliano che trafficava in eroina.

Le affermazioni del Miano hanno trovato punti in comune con le rivelazioni di Saia Antonio, anch'egli facente parte della medesima organizzazione torinese, il quale ha riferito che il gia' citato Bastone gli aveva fatto sapere come fosse possibile approvvigionarsi di droga presso tale "zu Mariano", piu' tardi individuatosi, per espressa chiarificazione del Bastone e del Miano,

proprio in Agate Mariano (Vol.164 f.486249-486250).

In particolare il Saia racconta di uno specifico episodio di rifornimento di eroina presso l'odierno imputato.

Tale racconto ha suscitato, in verita', molte critiche da parte dell'Agate nella sua memoria difensiva e nel corso dell'interrogatorio dibattimentale; critiche riguardanti la data del presunto scambio droga-denaro.

Infatti il Saia riferisce che egli stesso, insieme a tale Cavasino ed a Bastone Giovanni, scese in Sicilia nell'83 proprio per effettuare il citato scambio.

Piu' precisamente l'operazione concreta venne effettuata dal solo Cavasino che si porto' a Mazara presso l'Agate, al quale "consegno' la somma e dal quale ebbe in cambio un chilogrammo e mezzo di eroina" (e non mezzo chilo come si legge nell'ordinanza).

Orbene, l'imputato ha fatto rilevare che nel corso dell'83 (e precisamente prima del giugno 1983, data in cui il Saia venne arrestato), come peraltro risulta documentalmente dalla sua cartella personale acquisita all'udienza del 22/10/86 (Vol.8/R

f.059609), trovavasi o nel carcere di Pescara o in quello di Palermo, onde non avrebbe potuto effettuare alcuna consegna.

Tuttavia cio' non toglie affatto attendibilita' alle rivelazioni del Saia - come opposto dall'Agate - in quanto lo stesso ebbe a precisare, nel corso del suo interrogatorio dibattimentale, che in effetti non sapeva con certezza, visto che il Cavasino - come riferito in istruttoria - si era recato da solo a consegnare il denaro, se tale consegna e la relativa dazione della droga fosse avvenuta direttamente con l'Agate oppure con Bastone Giovanni che operava per conto dell'imputato.

Ed ancora il Saia, confermando sul punto quanto gia' evidenziato dal Miano, ha riferito che dopo il tentato omicidio del gia' menzionato Denaro, c'era stata una riunione, con l'intervento dei fratelli Fidanzati e di Ercolano Salvatore, per stabilire il da farsi.

Uno dei Fidanzati aveva proposto di rimettere ogni decisione all'Agate.

Emerge anche in tal caso il notevole potere del prevenuto che esercitava la sua influenza anche nel Nord-Italia.

E' facile notare come le deposizioni dei testi Saia e Miano siano in perfetta linea con le indicazioni di Contorno, ribadendo sia la personalita' mafiosa del prevenuto sia il suo pieno coinvolgimento nei traffici di droga.

Tra l'altro il Saia convalida le dichiarazioni di Contorno anche riguardo ai rapporti con il Santapaola, raccontando che l'imputato in esame si fece promotore di un incontro, perche' fosse risolta ogni questione con Ercolano Salvatore, cognato del Santapaola, il quale era in contrasto coll'organizzazione del Saia perche' concorrente nel traffico degli stupefacenti.

Arricchiscono ancor piu' il quadro probatorio le dichiarazioni di Colletti Salvatore (Vol.181 f.493266 e ss.) sui rapporti tra l'odierno imputato e il padre Carmelo, noto mafioso dell'agrigentino, nella cui agenda risultava annotato il recapito telefonico dell'Agate insieme a quello di altri numerosissimi personaggi mafiosi (Vol.198 f.501262 e 501267).

Ed ancora, a completamento dei gia' numerosi elementi addotti a carico del prevenuto, va indicata la partecipazione dello stesso alla nota S.p.A. "Stella d'Oriente", societa' per la

commercializzazione del pesce, i cui soci sono pressocche' tutti alleati dei "Corleonesi" (altro riscontro alle indicazioni del Di Cristina prima e del Contorno successivamente).

Ed invero, detta societa' veniva costituita da Di Stefano Giuseppe e Mandalari Giuseppe (commercialista collegato ai Corleonesi).

Successivamente assunsero la qualita' di soci, Agate Mariano, il fratello Giovanbattista, Riggio Rosa (moglie del ben noto Bastone Giovanni), Maggio Vito (marito della cognata di Riina Gaetano, fratello di Riina Salvatore), Costanzo Antonietta (sposata con Orlando Antonio, zio dei fratelli Nuvoletta), Orlando Maria (madre dei fratelli Nuvoletta), Cristoforetti Iolanda (figlia di Cristoforetti Giuseppe, noto contrabbandiere genovese), Brulando Gilda (vedova di Bordiga Giovanni, altro contrabbandiere genovese), Bruno Calcedonio, Rollo Giovanna (moglie di Riserbato Antonino, uomo di fiducia di Agate, che e' stato sorpreso dai CC. in un'autovettura il 13-8-80, insieme con l'Agate, Santapaola Nitto e Mangione Francesco).

Cio' posto, non puo' disconoscersi l'innegabile valore indiziante della riunione in un unico organismo societario di personaggi di tal fatta, tutti appartenenti o comunque collegati a "Cosa Nostra" (Vol.124/quarter f.453184 e 453190).

In ultimo il Collegio ritiene di dover precisare - in specifica risposta all'eccezione sollevata dall'Agate nel suo piu' volte menzionato memoriale - che l'associazione di cui all'art.75 l.685/75, della quale oggi risponde tra l'altro l'imputato, e' delitto del tutto autonomo e distinto da quello analogo per cui l'Agate e' stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni nove di reclusione.

Ed invero, dagli elementi sopra evidenziati, offerti dalle dichiarazioni del Contorno e dagli utili riferimenti dei testi Miano e Saia, e' emersa la sussistenza di una organizzazione dedita al traffico degli stupefacenti di ben piu' ampio respiro rispetto a quella per la quale l'Agate ha riportato l'anzidetta condanna.

I conclamati rapporti con i "Corleonesi" e in particolare con i soggetti del calibro di Greco Michele, Santapaola Nitto, Vernengo Pietro, iscrivono senz'altro l'imputato nell'esteso

novero associativo del narco traffico gestito da "Cosa Nostra", descritto in maniera piu' approfondita in altre parti della presente sentenza.

La sostanziale diversita' dell'ambito associativo raggiunto dalla anzidetta condanna, a cui l'Agate e' risultato appartenere, offre per altro verso conferma della sicura disponibilita' da parte del medesimo di un laboratorio - raffineria - che gli consentiva di gestire a suo piacimento traffici di varia portata, scegliendo di volta in volta - pur nella sua fedele appartenenza alla piu' autorevole compagine mafiosa "Cosa Nostra" - i soggetti con cui portarli a compimento.

Non e' quindi discutibile che di diverso ambito associativo si tratti e che pertanto non osti all'odierna condanna il divieto di cui all'art.90 C.P.P., invocato dal prevenuto.

Ne' l'appartenenza dell'Agate a distinti gruppi associativi puo' di per se' costituire ostacolo ad un'autonoma condanna in questa sede: la diversita' dei gruppi di associati, distinti per struttura soggettiva, modalita' di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operativita', impone infatti che i medesimi siano legittimamente perseguiti in separati procedimenti

penali ed esclude che sia ravvisabile nei fatti oggetto degli stessi quel nesso di collegamento previsto dall'art 81 cpv. C.P. (vedi, Cass. Sez I, Sent. N.2950, 19-8-87 Pres. Piccininni).

Tutto quanto teste' evidenziato consente dunque di affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli; escluse per i capi 13 e 22 le aggravanti di cui agli artt.75 comma 5, 74 N 5 e 2 cpv. l. 685/75, e, ritenuta la continuazione rispettivamente tra i capi 1 e 10, nonche' 13 e 22 della rubrica, in relazione all'esistenza nel rispettivo ambito di un unico programma criminoso, altresì valutati i criteri direttivi di cui all'art 133 C.P., di condannarlo alla pena di anni 22 di reclusione e lire centottanta milioni di multa, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base art.416 bis, comma IV, C.P. anni 5 di reclusione + art.416 bis, comma VI, C.P. = anni 6 e mesi 8 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 6 e mesi 10 di reclusione + art.7 legge 1965/575 = anni 7 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 7 e mesi 6 di reclusione) + (pena base art. 71 legge 1975/685 anni 7 di reclusione e 90 milioni di multa + un terzo per art.74 N.2 , comma I, stessa legge = anni 9 e mesi 4 di reclusione e 120

milioni di multa + aumento ex art.74, 1 cpv = anni 14 di reclusione e 180 milioni di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 14 e mesi 6 di reclusione e L.180.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.N.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di anni uno, ultimata la quale, si dispone, ai sensi dell'art.230 ult. comma, C.P.,che il condannato sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Alla condanna segue "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alaimo Rosolino

Alaimo Rosolino e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di favoreggiamento personale, ascrittogli al capo di imputazione di cui al n.428 dell'epigrafe.

In particolare, l'Alaimo e' accusato di avere, in concorso con altri, aiutato il latitante Madonia Giuseppe, cugino di lui, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', essendo stato emesso dal G.I. di Palermo, in data 19 ottobre 1983, mandato di cattura nei confronti del Madonia, con il quale gli si contestavano i delitti di cui agli artt.416 c.p. e 75 della legge n.685 del 1975.

L'accusa e' essenzialmente fondata sull'esito delle intercettazioni telefoniche sull'utenza intestata a Santoro Giovanna, moglie del Madonia.

In particolare, assume preponderante rilievo la conversazione telefonica intercettata alle ore 21 del 12 dicembre 1983, nel corso della quale Migliara Carmela, moglie dell'Alaimo, dopo aver

chiamato, dalla propria abitazione, l'utenza della Santoro, metteva in comunicazione quest'ultima con un uomo, da identificarsi, secondo l'accusa, nel Madonia.

Ed invero, considerato il rapporto di parentela sussistente tra le due ed il contenuto della conversazione, nel corso della quale l'uomo prendeva accordi con la Santoro, al fine di incontrarsi nell'abitazione di quest'ultima con Rizza Salvatore, appare verosimile che l'interlocutore della Santoro fosse proprio il Madonia, il quale si serviva dell'utenza installata nell'abitazione dell'Alaimo, che gli dava ospitalita'.

L'Alaimo Rosolino, sia nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo (Vol.117/R f.086352-086355) sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.152 f.574 e segg.), si e' protestato innocente, escludendo che l'interlocutore della Santoro fosse il Madonia e dichiarando, invece, che doveva trattarsi del proprio cognato Vara Ciro.

L'attendibilita' di tale versione appare quantomeno dubbia, qualora si tenga conto del fatto che, se cio' fosse vero, la Santoro, che stante

la latitanza del marito, abitava da sola, avrebbe dovuto ricevere la visita di due uomini, il Vara e il Rizza, a sera inoltrata e da sola, senza alcun apparente motivo di rilievo.

Peraltro, tale considerazione non puo' costituire elemento decisivo per sconfessare la versione fornita dall'imputato, e la mancanza della certezza che la voce dell'ignoto interlocutore telefonico fosse quella del Madonia Giuseppe induce a non ritenere pienamente provata la responsabilita' penale dell'Alaimo Rosolino per il reato di favoreggiamento personale ascrittogli al capo di imputazione di cui al n.428 dell'epigrafe, dal quale va, pertanto, assolto per insufficienza di prove.

Alario Vittorio

Alario Vittorio e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere del delitto di falsa testimonianza, ascrittogli al capo di imputazione di cui al n.435 dell'epigrafe.

L'Alario Vittorio, in particolare, s'e' trovato coinvolto nelle indagini su Di Salvo Nicola, originate dalla scoperta del laboratorio per la raffinaria di eroina in via Messina Marine all'interno del villino di questi.

Ed invero, dai conseguenti accertamenti bancari emerge, tra l'altro, che il Di Salvo aveva tratto sulla Cassa Rurale ed artigiana di Monreale in data 7 aprile 1980, un assegno da lire 1.500.000 all'ordine dell'Alario.

Quest'ultimo, pregiudicato per contrabbando di tabacchi, convocato in qualita' di teste dal G.I. di Palermo, in data 22 agosto 1983, nego' di conoscere il Di Salvo e, per giustificare il possesso dell'assegno, affermo' che gli era stato dato dal cugino Labate Rosario, peraltro poi deceduto, in restituzione di prestiti (Vol.7/S f.138319).

La espletata perizia grafica (Vol.10/S f.138680-138692), ha, invece, accertato che il nome dell'Alario, quale prenditore dell'assegno, era stato scritto dalla stessa mano del traente, e cioe' dal Di Salvo Nicola, sicche' appare evidente che i due si conoscevano, contrariamente a cio' che l'Alario ha affermato.

L'imputato dopo la contestazione del risultato della suddetta perizia grafica, ha peraltro insistito nella sua versione dei fatti sia nell'interrogatorio reso al G.I. di Palermo (Vol.7/S f.138201), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Dib.Vol.10 f.004476), nel corso della quale ha precisato che lo spazio riservato al nome dell'intestatario non era compilato allorche' l'assegno gli sarebbe stato consegnato dal Labate. Il che risulta, invece, confutato dall'esito della perizia grafica, che ha accertato essere la stessa mano ad avere scritto sia il nome del traente che quello del prenditore dell'assegno.

Peraltro, poiche' sussistono le condizioni per l'applicazione dell'amnistia, in virtu' degli artt.1 e segg. del D.P.R. n.865/86, va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'Alario, essendo detto reato estinto per amnistia.

Alberti Gerlando cl.1927

Alberti Gerlando cl.1927 e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, e 22 della epigrafe.

Gli elementi acquisiti al processo nel corso dell'istruttoria evidenziano la responsabilita' del predetto in ordine ai fatti addebitatigli al capo 1 della rubrica.

L'affiliazione dell'Alberti all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra" e' infatti, attestata da numerose ed univoche circostanze la cui valutazione, analitica e d'insieme, non lascia spazio ad alcun ragionevole dubbio.

Nel giugno 1970 l'imputato era stato controllato a Milano a bordo di un'autovettura intestata alla madre di Scaglione Francesco, insieme a Badalamenti Gaetano, Calderone Giuseppe ed ai sedicenti Barbieri Adalberto e Martinez Caruso Renato, poi identificati in Buscetta Tommaso e Greco Salvatore (Vol.215 f.507379-507380).

La spiccata connotazione criminale dei menzionati individui e la manifesta non casualita' dell'incontro tra gli stessi inducono a ritenere l'Alberti partecipe degli illeciti obiettivi verosimilmente perseguiti in quell'occasione dai predetti e, comunque, pongono in luce il pieno inserimento del medesimo nel tessuto criminale mafioso.

Del resto, nel 1973, Vitale Leonardo - nel contesto di un'ampia e circostanziata ricostruzione la cui attendibilita' e' stata nel corso degli anni piu' volte verificata - aveva indicato il prevenuto quale "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" di Porta Nuova, con cio' offrendo sicuro riscontro all'elemento indiziante surriportato (Vol.124 quater f.452229).

L'organico inserimento del prevenuto in "Cosa Nostra" trova, peraltro, esplicita conferma nelle dichiarazioni rese alle Autorita' inquirenti da taluni membri di spicco della nominata organizzazione criminale.

Siffatte indicazioni, invero - assai attendibili, e per il rilievo dei "dichiaranti", e per la perentorieta' e concordanza del rispettivo tenore - restituiscono dell'Alberti l'immagine di un

mafioso in un certo senso "atipico", la cui collocazione quasi defilata - seppur di primaria importanza - nei ranghi del sodalizio criminale sembra giustificare l'assunto di Buscetta Tommaso, secondo cui si sarebbe verificata una enfatizzazione del personaggio ad opera dei mass-media e degli organi inquirenti.

Il "boss" Di Cristina Giuseppe, nel descrivere la composizione e la struttura dell'organizzazione mafiosa, aveva indicato nell'odierno imputato un esponente dell'ala "moderata" della mafia, insieme a Badalamenti Gaetano, Greco Michele e Di Maggio Rosario .

Ne' mancano riferimenti di piu' fresca data.

Assai significative e degne di piena fede sono - al riguardo - le proposizioni accusatorie del coimputato Buscetta Tommaso, amico da lungo tempo dell'Alberti ed aggregato - a suo dire - alla stessa "famiglia" di questi.

Detto "dichiarante" ha, infatti, indicato nel prevenuto un componente della cosca di Porta Nuova, ed ha fornito minuziose informazioni sulla collocazione per certi versi anomala dell'Alberti all'interno della "famiglia" (Vol.124 f.450111 ss. e int. all'udienza del 3/04/1986).

Rinviando alla parte generale della sentenza per la dimostrazione dell'attendibilita' "intrinseca" del Buscetta, giova in questa sede rimarcare il comprensibile ed evidente disagio del medesimo nell'accusare l'Alberti (Vol.124 f.450118), al quale era stato legato da consolidati e reciproci vincoli di amicizia e stima; cio' che - si osserva - incontrovertibilmente depone per la veridicita' delle surriferite asserzioni del Buscetta, come lo stesso tiene a sottolineare:" io mi legavo ad una amicizia profonda per Alberti Gerlando cl. 1927, ma io non ho pensato di non nominare Alberti Gerlando, sarebbe stato assurdo parlare della mafia e parlare solo di me...." e ancora, ".....quando si parla che io ho collaborato perche' ho voluto fare delle vendette trasversali, io garantisco....non avevo nessuna ragione per farlo nei confronti di Alberti Gerlando, una persona che io stimavo, ma che lui, sinceramente, non mi stimera' piu', perche io sono venuto meno a quella regola che io e lui abbiamo giurato"(Vol.124 f.450118).

Sull'appartenenza dell'imputato alla cosca di Porta Nuova, d'altronde, e' possibile registrare altresì le dichiarazioni ripetutamente rese, sia in

istruttoria formale (Vol.125 f.456539), sia in dibattimento (Int. udienza del 14/04/1986), dal coimputato Contorno Salvatore, il quale ha precisato di avere incontrato l'Alberti - gia' conosciuto quale "uomo d'onore" - nell'infermeria del carcere palermitano dell'Ucciardone, durante un periodo di comune detenzione, e di avere usufruito insieme a lui delle condizioni "privilegiate" di permanenza in quell'istituto riservate ai mafiosi.

Dalla composizione in un quadro unitario e coerente degli elementi probatori sin qui elencati e' dato desumere senza residui di incertezza l'affiliazione di Alberti Gerlando cl. 1927 alla consorteria criminale mafiosa denominata "Cosa Nostra".

Non e' possibile, tuttavia, con eguale certezza asserire che il prevenuto abbia ricoperto all'interno del cennato sodalizio funzioni preminenti a carattere direttivo ed organizzativo; come, del pari, indimostrato e' che l'Alberti il quale al momento di entrata in vigore della legge 646/82 introduttiva dell'art. 416 bis C.P. era gia' detenuto - abbia sotto l'imperio della citata norma ulteriormente agito nella qualita' di affiliato a "Cosa Nostra".

Appare conforme a giustizia, dunque, dichiarare l'imputato colpevole del delitto ascrittogli al capo 1 dell'epigrafe ed assolvere il medesimo dall'imputazione di cui al capo 10, per non aver commesso il fatto.

Si fa rinvio alla parte generale del presente provvedimento in ordine alla sussistenza della contestata aggravante.

Per cio' che riguarda, invece, le imputazioni di cui al capo 13 e 22 dell'epigrafe, deve precisarsi che i fatti addebitati all'imputato hanno formato oggetto di altro procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 febbraio 1985.

Rispetto ad esse imputazioni, pertanto, va dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'art.90 C.P.P., per ostacolo di precedente giudicato.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Alberti Gerlando cl.1927 va condannato alla pena, adeguata alla entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 6 di reclusione (pena base per l'art.416, I e IV comma, C.P. = anni 5 di reclusione + mesi 6 per l'art.416 comma V C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 L.575/65, sost. dall'art.18 L.646/82 = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 L.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di un anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230 u.c. C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alberti Gerlando Jr cl.1947

Alberti Gerlando, nato a Palermo il 18 ottobre 1947, e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, ritiene la Corte che debba essere affermata le responsabilita' del predetto per i fatti contestati.

Alla luce della compiuta istruttoria, e' rimasta, invero, provata l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminale mafioso, nonche' il coinvolgimento del predetto nel commercio di sostanze stupefacenti gestito dalla medesima organizzazione.

Determinanti sono, al riguardo, le dichiarazioni di Fragomeni Armando, il quale ha riferito di essersi recato nell'estate del 1980 - su indicazione di Vessichelli Antonio, personaggio presentatogli da Buscetta Tommaso - in Sicilia, per rifornirsi di droga, e di avere ivi incontrato Procida Salvatore e Faraone Nicola unitamente all'odierno imputato, successivamente riconosciuto in fotografia (Vol.27 f.413414).

Secondo la ricostruzione del Fragomeni, l'Alberti Gerlando Jr. ebbe, in quell'occasione, a lamentarsi con il Vessichelli per aver quest'ultimo mandato suoi amici in Sicilia in pieno agosto e durante un periodo "critico" per la vita dell'associazione (".....noi siamo in guerra in questo periodo"), tanto ,da mettere in allarme gli aderenti alla stessa, che, infatti, si presentarono all'incontro con il Fragomeni armati.

Ora, a fronte di una cosi' circostanziata descrizione, la questione da risolvere e' stabilire il grado di attendibilita' delle surriferite proposizioni accusatorie al lume di eventuali circostanze di riscontro.

Ove tale verifica sortisse esito positivo, infatti, la prova della responsabilita' dell'odierno prevenuto dovrebbe reputarsi raggiunta, stante l'inequivoco tenore della anzidetta chiamata di correo.

Ebbene, tanto il Procida (F.P. f.252844), che il Faraone (F.P. f.232284) hanno riferito di aver compiuto nell'estate dell''80 un viaggio a Palermo con una Volkswagen Maggiolino color verde, cioe' proprio l'auto descritta dal Fragomeni sulle sue rivelazioni al Giudice Istruttore.

Siffatta circostanza smentisce le ripetute affermazioni del Procida di non conoscere il Fragomeni e conferisce credibilita' agli assunti di quest'ultimo, convalidati, peraltro, dal patente contrasto delle dichiarazioni rese in istruttoria e rispettivamente dal Procida e dal Faraone, atteso che quest'ultimo in un primo momento a differenza del primo, riferi' di essersi recato nell'agosto del 1980 in Sicilia insieme soltanto alla propria convivente (F.P. f.232284).

Deve osservarsi inoltre, che il Fragomeni ha riferito di aver pernottato durante il breve soggiorno a Palermo, insieme a Cammisa Concetto e Amato Orazio, presso il Motel Agip, circostanza, questa, in seguito verificata dai CC. (Vol.71 f.434198), e dalla quale si puo' ragionevolmente desumere la veridicita'di tutti gli altri dettagli forniti.

Non va, infine, sottaciuta la sintomatica corrispondenza di ubicazione tra la villa cui il Fragomeni fu indirizzato - senza peraltro potervisi recare (Vol.23/Q f.048842) - una volta giunto a Palermo, ed il villino di proprieta' di Buccola Matteo, in cui la mattina del 26 agosto

1980 venne scoperta attrezzatura per la raffinazione di sostanze stupefacenti ed un deposito delle stesse (Vol.71 f.434198).

Entrambi gli immobili indicati erano, infatti, siti nel territorio di Carini, ed e', in realta, assai probabile che non di distinti edifici si trattasse, ma del medesimo laboratorio attivato dall'organizzazione mafiosa ed usato anche come deposito per lo smercio degli stupefacenti.

Gli elementi sin qui esposti valgono a convalidare l'attendibilita' delle indicazioni del Fragomeni e a fondare la conseguente affermazione di responsabilita' dell'imputato.

L'Alberti Gerlando cl.1947 e' apparso - invero - pienamente coinvolto nel commercio di ingenti quantita' di stupefacenti, come peraltro si evince dalle numerose indicazioni fornite al riguardo da Anselmo Salvatore, (Vol.133 f.549283 e segg.; f.459251 e segg.; f.459227 e segg.) nonche' organicamente incardinato nelle file di "Cosa Nostra", che gestiva e controllava il traffico di stupefacenti e i depositi delle suddette sostanze, cui l'imputato era addetto come tramite per le forniture di un certo rilievo e responsabile della tenuta e della distribuzione della droga.

E, d'altronde, i risibili assunti difensivi del prevenuto, volto ad accreditare l'immagine di instancabile lavoratore (".....mi prendevo il pacchettino sotto l'ascella e me ne andavo nei paesi, perche' non e' vergogna quando uno lavora....", udienza dibattimentale dell'11 febbraio 1987) - nonche' contraddetti dalle dichiarazioni sopra riportate - si rivelano inconsistenti stante la manifesta impossibilita' per l'imputato di sorreggerli con precisazioni o dettagli che permettesero di acclararne la veridicita'.

Pertanto va dichiarata la colpevolezza dell'Alberti cl.1947 per i reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, unificati per continuazione rispettivamente i delitti di cui ai capi 1 e 10 nonche' quelli di cui ai capi 13 e 22.

Rinviando alla parte generale del presente provvedimento per cio' che riguarda il vincolo della continuazione e le aggravanti contestate, va precisato che, in rettifica di quanto erroneamente statuito nel dispositivo, deve ritenersi sussistente la circostanza aggravante prevista dall'74. II comma, L.685/75, dovendosi, di contro, escludere per assoluto difetto di prova, quella di cui al secondo capoverso del citato articolo.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., l'imputato va, quindi, condannato alla pena, adeguata alla entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni 15 di reclusione e lire 30 milioni di multa (pena base per l'art.416 bis, I e IV comma, C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo per l'art.416 bis, IV comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per l'art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per l'art.7 L.575/65, sost. dall'art.18 L.646/82 = anni 6 + aumento per l'art.81 cpv. C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione) + (pena base per l'art.71 L.685/75 = anni 4 e lire 12 milioni di multa + un terzo per l'art.74 N.2 L.685/75 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 16 milioni di multa + un mezzo per l'art.74, I comma, C.P. = anni 8 di reclusione e lire 24 milioni di multa + aumento per l'art.81 cpv., C.P., = anni 8 e mesi 6 di reclusione e lire 30 milioni di multa)

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Ai sensi degli artt.215, 417 C.P. e 18 Legge.646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa

di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alduino Francesco Paolo

Alduino Francesco Paolo e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai nn. 1 e 10 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria non e' emersa alcuna prova della responsabilita' penale dell'Alduino per entrambi i delitti ascrittigli.

L'affiliazione di Alduino Francesco Paolo al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" e' affermato da Buscetta Tommaso, il quale, sia nel corso dei vari interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.124 f.450014 e Vol.124-bis f.450223), sia durante l'istruttoria dibattimentale (Dib.Vol.28 f.011141), ha riferito di avere appreso da Coppola Domenico, detenuto per circa due anni insieme a lui nel carcere "Ucciardone" di Palermo, che l'Alduino Francesco Paolo era componente della "famiglia" di Partinico.

Il Coppola, già' conosciuto dal Buscetta come uomo d'onore della famiglia di Partinico fin dal 1965 a New York, ove entrambi gestivano una pizzeria, gli aveva, infatti, rivelato l'intera composizione della suddetta "famiglia mafiosa", il cui capo sarebbe stato Geraci Antonino detto "Nene'", e del quale, oltre all'Alduino, avrebbero fatto parte Geraci Antonino, Nania Filippo, Nania Antonino, Coppola Giacomo e Bertolino Giuseppe, che ne sarebbe stato il capo, prima del Geraci "Nene'".

Va, per converso, osservato che, nel corso dell'istruttoria, non e' emerso alcun riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Buscetta, relative all'Alduino Francesco Paolo.

Ne', parimenti, va sottaciuto che il Buscetta ha, oltretutto, dichiarato di non conoscere alcuno dei membri della "famiglia" di Partinico, eccetto il Coppola Domenico.

Infine, dagli accertamenti patrimoniali svolti non sono emersi indizi di ingiustificati arricchimenti dell'imputato, tali da far supporre un suo inserimento nelle attivita' illecite di "Cosa Nostra".

Appare, pertanto, evidente che non e' emersa piena prova della responsabilita' di Alduino Francesco Paolo per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai nn.1 e 10 dell'epigrafe, dai quali va assolto per non aver commesso il fatto.

All'assoluzione segue la revoca del decreto di sequestro emerso il 4 aprile 1985 dal G.I. di Palermo nei confronti di Alduino Francesco Paolo e Temperino Giovanna, con conseguente restituzione dei beni agli aventi diritto.

Alfano Paolo

Alfano Paolo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, nonche' di altri specifici delitti, oggetto del programma criminoso della suddetta associazione.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale di Alfano Paolo per i capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, oltre che per altri specifici delitti, per la cui trattazione si rinvia alle parti del presente provvedimento che se ne occupano.

Invero, l'affiliazione di Alfano Paolo al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" emerge sia dalle rivelazioni dei coimputati Contorno Salvatore, Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo, sia da una notevole quantita' di obiettivi elementi probatori, che costituiscono puntuale riscontro delle predette dichiarazioni accusatorie.

Il Contorno Salvatore, sia nel corso degli interrogatori resi al G.I. di Palermo (Vol.125 f.456534) sia durante l'istruttoria dibattimentale (Ud.Vol.34 f.013401, 013449, 013450), ha indicato Alfano Paolo, inteso "Pietro Zappuni", quale "uomo d'onore" appartenente alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, insieme allo zio Lo Cascio Giovanni, agli Zanca, gli Spadaro, i Tinnirello.

Il Contorno ha specificato di conoscere l'Alfano, che ha correttamente identificato nella riproduzione fotografica mostratagli, come "Pietro 'u Zappuni" perche' cosi' egli era chiamato negli ambienti mafiosi.

Ha ancora precisato che l'Alfano, mentre in un primo tempo era dedito al contrabbando di t.l.e. con i Vernengo, successivamente si impegno' attivamente nel traffico di stupefacenti.

Il Contorno ha, infine, riferito che in un'occasione fu sorpreso in compagnia dell'Alfano Paolo, a bordo di un'autovettura, a seguito di un controllo di P.G.; circostanza questa confermata dal rapporto giudiziario di denuncia del Commissariato di P.S. di Bagheria del 28 dicembre 1977 (Vol.6 f.401650 e Vol.3/S f.136475) dal quale risulta, altresì, che i

due erano in compagnia di Battaglia Rosario pregiudicato per associazione per delinquere ed altro.

Molto piu' ampie e circostanziate sono le dichiarazioni accusatorie di Calzetta Stefano che costituiscono, per di piu', riscontro delle riferite rivelazioni del Contorno.

Il Calzetta, che ha dimostrato di conoscere assai bene Alfano Paolo, anche per le comuni amicizie, soprattutto con gli Zanca, ha innanzitutto confermato il soprannome "Pietro 'u Zappuni", con cui era conosciuto l'Alfano Paolo, specificando che tale soprannome traeva origini dai caratteristici denti vistosamente sporgenti, che lo contraddistinguevano (Vol.11 f.402907).

L'imputato ha sempre ostinatamente rifiutato l'attribuzione di tale soprannome, ma non puo' non ricordarsi, come ulteriore riscontro a Calzetta e Contorno, che nel corso di un confronto del primo con Zanca Pietro cl.1938, quest'ultimo ha finito per ammettere di conoscere Alfano Paolo, di cui ha ricordato il tipico nomignolo attribuitogli (Vol.71 f.434246);

Dalle copiose dichiarazioni del Calzetta, riguardanti Alfano Paolo, emerge la figura dello stesso come "uomo d'azione", soprattutto alle

dipendenze degli Zanca e da questi utilizzato per vari omicidi, estorsioni e danneggiamenti.

Ora, senza volere qui affrontare la questione della responsabilita' dell'Alfano per tali delitti specifici, per la trattazione dei quali si rinvia ad altra parte della sentenza, occorre segnalare come dalle rivelazioni del Calzetta, molte delle quali, come si vedra', risultano ampiamente riscontrate, emerge il pieno inserimento dell'Alfano Paolo nella cosca di Corso dei Mille.

In tal senso, vanno considerate rilevanti le dichiarazioni del Calzetta (Vol.11 f.402826) circa l'assidua frequentazione dei "Bagni Virzi'", ove spesso si incontravano numerosi esponenti mafiosi, tra cui gli Zanca e il Calzetta stesso, che cosi' poteva essere continuamente al corrente delle imprese criminali dell'Alfano, tra cui, soprattutto, diverse estorsioni, una delle quali addirittura in danno di uno dei fratelli del Calzetta. (Vol.11 f.402852-402853)

In tale quadro si inseriscono le accuse del Calzetta, il quale indica ancora l'Alfano come autore di omicidi per conto degli Zanca, e riferisce dell'agitazione, con la quale l'Alfano

commentava con Zanca Carmelo la notizia del tentato omicidio di Greco Giuseppe cl.1952, detto "Scarpazzedda" ("tufiata di Ciaculli").

Il Calzetta, poi, ha riferito di avere spesso visto l'imputato partecipare alle riunioni di mafia, che si tenevano presso la "Edilceramica" di Tinnirello Gaetano, anch'egli membro della cosca di Corso dei Mille (F.P. f.221030))

Ha ricordato, ancora, di avere visto l'Alfano prelevare, presso il negozio di elettrodomestici Lucchese-Spadaro, una busta contenente una grossa somma di denaro (Vol.11 f.402846, 402889).

Alfano Paolo e', inoltre, indicato dal Calzetta come grande trafficante di eroina interessato alla raffineria di via Messina Marine (F.P. f.221013), di cui si dira' appresso, e, seppure per piccole quantita', anche al traffico di cocaina.

A tal proposito, il Calzetta ha specificato che l'Alfano, in sua presenza, ricevette 50 grammi di cocaina dal Virzi' Salvatore, titolare del citato locale "Bagni Virzi'", punto di ritrovo di noti mafiosi, tra i quali, oltre l'Alfano e gli Zanca, i cugini Tinnirello, Spadaro Vincenzo con i suoi fratelli, i Lucchese, i

Graviano, Rotolo Salvatore, Senapa Pietro, Prestifilippo Mario ed Abbate Mario (Vol.11 f.402830).

Il Calzetta ha, altresì, precisato che l'Alfano nutriva molta diffidenza verso Virzi' Salvatore e Matranga Giovanni, socio del primo nel traffico di cocaina, tanto che lo incaricò di riferirgli tutto ciò che potesse riguardare i due e, in special modo, il Virzi'.

Ed infine, ha ricordato che l'Alfano, la sera prima del decesso del Virzi', aveva invitato il Calzetta stesso a casa sua per consumare cocaina, che in quell'occasione l'imputato, comunque, non assunse, pur mettendola a disposizione degli ospiti (Vol.11 f.402831).

Altro significativo episodio, comprovante l'attivo inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra", è quello cui il Calzetta ha riferito di avere assistito presso il distributore di benzina di Piazza Scaffa gestito dagli Zanca.

Ebbene, in quell'occasione, secondo il racconto del Calzetta, egli vide Bronzini Alessandro, detto "il Vampiro", consegnare a Zanca Carmelo, in compagnia dell'Alfano, una valigetta piena di

mazzette da lire 50.000, prelevate le quali lo Zanca vi ripose una busta di plastica, che certamente doveva contenere droga (Vol.11 f.402836).

Ne' puo' sottacersi che lo stesso Alfano, a dire di Calzetta, gli avrebbe confidato di avere venduto cocaina, in societa' col Virzi', ricavandone complessivamente 300 milioni di lire (Vol.11 f.402836).

Le dichiarazioni del Calzetta sono state puntualmente confermate da quelle rese da Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale ha indicato Alfano Paolo quale "killer" professionista della cosca di Marchese Filippo e braccio destro di Zanca Carmelo (Ud.Vol.64 f.025963).

Il Sinagra ha precisato che il compito specifico di Alfano Paolo, detto "Petru 'u Zappuni" per via dei denti incisivi superiori particolarmente sporgenti, era quello di rubare macchine per l'organizzazione e di compiere altre imprese criminose, tra le quali attentati dinamitardi ed anche omicidi (Vol.1/F f.012059-012060).

Il Sinagra ha, inoltre, riferito di avere spesso incontrato l'Alfano nella villa di Casteldaccia del Marchese, ove si svolgevano incontri tra esponenti mafiosi (Ud.Vol.65 f.026474).

Infine, il Sinagra lo ha indicato come autore di alcuni specifici episodi criminosi, per la cui trattazione si rinvia alle parti del presente provvedimento che se ne occupano.

Bruno Felice ha, poi, riferito di avere conosciuto l'Alfano Paolo, che gli fu una volta presentato da Vernengo Pietro, il quale gli fece acquistare dal Bruno una partita di mattonelle di ceramica, poi pagate dall'Alfano soltanto in parte (Vol.90 f.440771 e segg.).

Circostanza questa, che conferma i rapporti tra l'Alfano e il Vernengo, che l'imputato ha sempre dichiarato di non conoscere (F.P. f.217333).

Le dichiarazioni accusatorie del Contorno, del Calzetta e del Sinagra, concordi circa il ruolo rivestito dall'imputato in seno all'organizzazione di "Cosa Nostra", hanno, peraltro, trovato i riscontri piu' significativi nelle indagini relative alla raffineria di eroina scoperta in via Messina Marine.

Rinviando, per una piu' dettagliata trattazione, alla parte della sentenza che se ne occupa, va qui sottolineato come tale episodio comprovi ulteriormente l'attivo coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.

Ed invero, allorché i Carabinieri, sulle tracce dell'autovettura della moglie di Vernengo Pietro e da questi usata, stavano per procedere alla perquisizione dei villini ivi ubicati, l'Alfano fu visto dal Carabiniere D'Antoni Pietro transitare, attraverso un ponteggio comune, dal proprio al villino del Di Salvo Nicola, ove si trovava la raffineria.

Le due costruzioni, infatti, erano in fase di edificazione e tanto vicine, che gli operai si servivano di un ponteggio, che, per un certo tratto, era comune ad entrambi i villini.

Dopo la fuga sia dell'Alfano sia del Di Salvo, il quale prima cerco' di ostacolare l'ingresso dei Carabinieri e poi, nel trambusto seguito alla scoperta della raffineria, si dileguo', i militari, nel corso della perquisizione del villino del Di Salvo, trovarono, tra l'altro, tre tazzine con tracce di caffè'.

Il che fa ben comprendere perché l'Alfano, appena visti i CC., si reco' precipitosamente nel villino attiguo: egli evidentemente avviso' dell'arrivo dei militari altri personaggi riuniti col Di Salvo, il quale, per coprire la fuga di questi insieme all'Alfano, cerco'

di ostacolare la perquisizione prima di fuggire egli stesso.

Appare, invece, del tutto inverosimile la versione dei fatti fornita dall'Alfano, dopo il suo arresto reso possibile dalle specifiche indicazioni del Calzetta, la fondatezza delle cui rivelazioni ne risulta ulteriormente avvalorata.

Ed invero, l'Alfano, sia nel corso dei diversi interrogatori resi in istruttoria (F.P. f.217325-217328), sia durante l'istruttoria dibattimentale (V.Ud. dell'1/3/1986, del 3/7/1986 e del 5/9/1986) ha sostenuto di essersi allontanato dal villino al fine di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva.

Ora, anche a voler tacere che le dichiarazioni dell'imputato, secondo il quale egli sarebbe uscito dall'ingresso principale della villa e qui avrebbe visto una Fiat 127 di colore bleu dei CC., sono state smentite da quelle rese dai militari operanti, i quali hanno testimoniato che egli si allontano' attraverso il predetto ponteggio e che i Carabinieri s'erano recati sul posto si' con una Fiat 127 ma di colore giallo (cfr. le testimonianze di Speria Salvatore e Giordano Pietro nell'udienza del 5/9/1986 ai f.041483 , 041354 e segg.), appare

evidente l'inverosimiglianza dell'assunto difensivo, essendo insostenibile che l'Alfano sia fuggito precipitosamente soltanto al fine di evitare la contestazione del reato di costruzione abusiva, che, e' notorio, non ha mai provocato l'arresto in flagranza di alcuno, tanto piu' che il villino era intestato al di lui padre.

Di contro, le concomitanti circostanze della fuga dell'imputato nel vicino villino del Di Salvo, la resistenza di questi alla perquisizione dei CC. e infine il ritrovamento delle tazzine di caffe', di cui si e' riferito, fa fondatamente ritenere che il vero fine della fuga dell'Alfano nel villino attiguo fu quello di avvisare i soci dell'arrivo dei Carabinieri, cosi' da consentire la loro fuga.

Inoltre, poiche' v'era un ingresso posteriore della villa dell'Alfano che gli avrebbe consentito una comoda fuga, proprio il fatto che egli abbia preferito passare sul ponteggio, col rischio di essere riconosciuto dai Carabinieri, come infatti e' accaduto, dimostra il coinvolgimento dell'Alfano nell'attivita' di raffinazione dell'eroina che nel villino del Di Salvo si svolgeva; coinvolgimento sul quale gia' indagavano gli inquirenti, che

sospettavano gia' l'Alfano come uno degli esperti utilizzati dal clan di Corso dei Mille in un laboratorio per la raffinazione dell'eroina dallo stesso gruppo gestito (cfr.rapp. del 16/6/1982 Vol.3/S f.136476).

L'accertato coinvolgimento dell'imputato nell'attivita' della predetta raffineria di via Messina Marine, peraltro, costituisce significativo riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Contorno e del Calzetta circa l'attivo inserimento dell'Alfano nell'organizzazione di "Cosa Nostra" e in special modo nell'attivita' connessa al traffico di stupefacenti dalla predetta associazione gestito in maniera esclusiva e completa attraverso l'attivita' di coordinamento da parte dei capi "famiglia" e dei componenti la "commissione" come e' piu' approfonditamente esposto nella relativa parte generale (Capitolo X).

E' opportuno segnalare, invero, il riscontro inequivoco alle dichiarazioni del Contorno, secondo le quali l'Alfano aveva stretti legami con i Vernengo, desunto dall'accertata partecipazione all'attivita' del laboratorio di via Messina Marine, gestito appunto dal Vernengo Pietro, al quale e' risultato legato altresì il Di Salvo Nicola.

Riscontri altrettanto significativi hanno ricevuto le ampie rivelazioni del Calzetta sul conto dell'Alfano.

Va segnalato, invero, che s'e' accertato essere effettivamente punto di ritrovo di esponenti mafiosi appartenenti alla "famiglia" di Corso dei Mille i locali della "Edilceramica" e dei "Bagni Virzi'".

Dall'apposito accertamento della P.G. (Vol.11 f.403041-403043) e', infatti, emerso che, in data 26 aprile 1983, nell'interno dell'"Edilceramica" si trovava Virzi' Gioacchina, moglie di Tinnirello Gaetano , amministratore unico della societa', e nello spiazzo antistante vi era un'autovettura, la cui polizza assicurativa era intestata a Zanca Ninfa, moglie di Tinnirello Giuseppe, ed un'altra intestata a Tinnirello Lorenzo: elementi, questi, che confermano essere i suddetti locali abituale punto di incontro degli aderenti al clan Zanca - Tinnirello.

Ma e' soprattutto dalla perquisizione effettuata in pari data nei locali dei "Bagni Virzi'", che sono emersi i piu' significativi riscontri delle dichiarazioni del Calzetta.

Ed invero, venivano ivi scoperte in un apposito nascondiglio specificato dal Calzetta alcune cartucce, nonche', in un altro nascondiglio un bastone, un revolver e altre munizioni.

Inoltre, Mathlouthi Ali', cameriere tunisino che prestava servizio nel locale, nel verbale di cui si e' dato lettura al dibattimento, stante la sua irreperibilita', riconosceva in fotografia, quali assidui frequentatori del Virzi' Salvatore, Matranga Giovanni, Taormina Giovanni, Spadaro Giuseppe, Zanca Onofrio e lo stesso Alfano Paolo.

Quanto, poi, alla riferibilita' all'Alfano Paolo del soprannome "Petru 'u Zappuni", concordemente affermata dal Contorno, dal Calzetta e dal Sinagra, essa risulta clamorosamente confermata da un'intercettazione telefonica presso l'utenza telefonica di Ficarazzi di Vernengo Antonino.

Ed invero, il 25 marzo 1981 e' stata registrata una telefonata tra Amato Federico, indicato dal Calzetta come prestanome dei Vernengo, e Vernengo Antonino, nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di rintracciare urgentemente "u' Zappuni", per placare le proteste degli assegnatari di certe case in via Oreto.

L'Amato, poi interrogato, ha precisato, sia pure con molta reticenza, che l'Alfano Paolo, "Pietro Zappuni", era il guardiano del suo cantiere edile di via Oreto, assunto su segnalazione di Vernengo Cosimo.

Ebbene, tale elemento, oltre a confermare gli ormai accertati rapporti che legavano l'Alfano ai Vernengo, appare assai indicativo, qualora si consideri il significato delle "guardianie" come momento di controllo imposto da "Cosa Nostra", ed il tipo di intervento intimidatorio per il quale si richiedeva l'autorevole intervento dell'Alfano.

Da tutti gli elementi esaminati appare, pertanto, emersa la piena prova della responsabilit  dell'imputato per i reati di associazione per delinquere semplice, di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, nonche' di traffico di stupefacenti ascrittigli ai capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe, unificati tra loro per continuazione, rispettivamente i capi 1 e 10, nonche' i capi 13 e 22.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti, comuni agli altri imputati, e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale di questo provvedimento.

Va, altresì, ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art.7 L.N.575/65, contestata in relazione al reato di cui al capo 10 dell'epigrafe, giacché l'imputato è stato già sottoposto con decreto del Tribunale di Palermo del 9 febbraio 1984, divenuto definitivo, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

Rinviando ad altra parte della sentenza per la trattazione degli altri specifici delitti, di cui l'imputato è ritenuto responsabile, vanno ritenuti unificati per continuazione col delitto di cui al capo 10 i reati di cui ai capi 275, 280, 281, 284, 367 e 368, e invece col delitto di cui al capo 22 i reati di cui ai capi 394 e 395.

Il reato di cui al capo 45 va ritenuto assorbito dal delitto di cui al capo 22.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Alfano Paolo va condannato, per i delitti di cui ai capi 1 e 10 e reati ad essi unificati per continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione e lire 6 milioni di multa, che si reputa adeguata alla gravità dei fatti ed alla capacità a delinquere del reo (pena base per art.416

bis, I e IV comma, C.P.: anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art.416 bis, VI comma, C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.7 L.N.575/65 = anni 6 + aumento per art. 81, cpv., C.P. = anni 8 di reclusione e lire 6.000.000 di multa).

Per i reati di cui ai capi 13 e 22 e reati a quest'ultimo unificati per continuazione, di cui ai capi N.394 e 395, va, invece, condannato alla pena di anni 9 e lire 114 milioni di multa, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 L. N.685/75: anni 4 di reclusione e lire 45.000.000 di multa + aumento di un terzo per l'art.74 N.2 stessa legge = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 60.000.000 di multa + aumento della:multa per art.74, comma 2, stessa legge = anni 8 di reclusione e L.90 milioni di multa + aumento per art.81, cpv., C.P. = anni 9 di reclusione e lire 114.000.000 di multa) per un totale, ai sensi del'art.73 C.P., di anni 17 di reclusione e L.120 milioni di multa.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P. la condanna alla pena cosi' determinata comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge 646/82, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata di anni 1, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, u.c., C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a anni 3.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento in solido delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Alfano Pietro

Alfano Pietro e' stato rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai n.1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'Alfano per il capo n.13 dell'epigrafe.

Ed invero, la partecipazione dell'imputato ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, facente capo al boss Badalamenti Gaetano, zio dell'Alfano, e' emersa con evidenza dalle indagini prevalentemente condotte dall'F.B.I. su un traffico internazionale di eroina fra la Sicilia e gli U.S.A..

Rinviando ad altra parte della sentenza per una piu' dettagliata ricostruzione del traffico di droga suddetto, va qui esaminata la posizione

dall'associazione e dall'altro impegnato attivamente nella "guerra di mafia".

Proprio per quest'ultimo motivo al dibattimento Buscetta ha avanzato l'ipotesi, fondata sull'ascolto di alcune intercettazioni telefoniche in cui il Badalamenti Gaetano veniva definito come "sfuggente", una "serpe", che in realta' la richiesta di forniture di eroina da parte dei suoi avversari erano finalizzate anche e localizzarlo per ucciderlo.

Quanto, comunque, alla posizione dell'Alfano, dalle suddette intercettazioni telefoniche emerge con evidenza che egli era ben inserito nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti facente capo al Badalamenti e che, in particolare, il suo ruolo preminente era quello di rappresentare negli U.S.A. lo zio, che, per motivi di sicurezza personale, preferiva dirigere l'organizzazione dal Brasile, ove si era rifugiato.

I contatti tra l'Alfano e i componenti del gruppo Catalano sono numerosi e molto significativi ai fini della prova del suo ruolo di intermediario.

Invero, il 26 settembre 1983, nel corso dei servizi di sorveglianza organizzati dagli investigatori americani, si accertava che Alfano P i e t r o s i e r a

incontrato con Mazzurco Salvatore elemento di spicco dell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Inoltre, fra la documentazione sequestrata a Lamberti Giuseppe, altro componente dell'associazione, veniva rinvenuto un biglietto con annotato, sotto la dicitura "Alfano Restaurant", il numero dell'utenza telefonica (posta sotto controllo dalle autorità americane) di Alfano Pietro.

L'imputato incontrava, altresì, Cangialosi Giovanni nel corso della breve permanenza di quest'ultimo negli U.S.A. (Vol.21/G f.655) e a tal proposito non può non osservarsi che è stato dimostrato che il Cangialosi si era recato in U.S.A. per risolvere questioni attinenti al traffico di stupefacenti, tant'è che è stato ritenuto anch'egli responsabile del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe.

Inoltre, come si è già anticipato, in tutto una serie di intercettazioni telefoniche intercorse tra Alfano Pietro ed alcuni esponenti della "Fazione Catalano", e, segnatamente, Mazzurco Salvatore e Lamberti Salvatore, si fa riferimento, in termini convenzionali, ma, tuttavia, molto espliciti, al traffico di stupefacenti, laddove

di usano termini quali "neve", "mezzi pantaloni", "camicie", che dal contesto delle telefonate appaiono inequivocabilmente equipollenti e sostitutivi dell'eroina.

Parimenti, si fa costante riferimento al Badalamenti Gaetano, che viene chiamato in causa con appellativi quali "lo zio" - e, difatti, Alfano e' nipote di Badalamenti - "lui", ovvero "il vecchio" (Vol.21/G f.328, 359, 361, 373).

Peraltro, anche in altre telefonate concernenti Alfano Pietro, si parla dello "zio" e si desumono allusioni a precedenti forniture di eroina (Vol.21/G f.024558, 024560, 024564, 024599; Vol.21/G f.429, 430; f.024619, 024621, 024630, 024632).

Inoltre, Alfano Pietro, il 6 febbraio 1984 prelevato all'aeroporto "La Guardia" di New York da Mazzurco Salvatore e da Lamberti Giuseppe e' stato accompagnato al locale "Al Dente Pizza" di Ganci Giuseppe, dove tutti insieme sono rimasti ad attendere una telefonata dinanzi ad un telefono pubblico (Vol.21/G f.470 e segg.) sito nei pressi.

Anche da successive telefonate emergono i collegamenti tra l'imputato e lo "zio", alias Badalamenti Gaetano, concernenti ulteriori accordi pezzr portare avanti le trattative circa la

fornitura di stupefacenti (Vol.21/G f.572, 574; f.024751, 024752), usando i soliti termini convenzionali quali "camicie", e "vestiti" (Vol.21/G f.588, 589), mentre il Badalamenti impartisce al nipote dettagliate istruzioni concernenti il trasporto ed il pagamento dell'eroina (Vol.21/G f.601; 602, 608, 609, 658, 659).

Da tali ultime telefonate, emerge con chiarezza il ruolo subalterno svolto dall'Alfano nei confronti del Badalamenti, del quale egli e' fedele esecutore di ordini e direttive.

Tale ruolo risulta ulteriormente confermato da successive intercettazioni, concernenti sempre problemi inerenti al traffico di eroina, intercorse tra l'imputato e Randazzo Vincenzo, altro nipote del Badalamenti, anch'egli a "servizio" del potente "zio" (f.017350, 017351).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto al capo 13 dell'epigrafe, con l'esclusione dell'aggravante di cui al 5° comma dell'art.75 legge 22 dicembre 1975 n.685, atteso che non risulta provato il possesso o la disponibilita' di armi in capo ai componenti dell'associazione de quo.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui alla'art.133 C.P., si ritiene equo infliggere ad Alfano Pietro la complessiva pena di anni 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa (p.b. art.75 comma 2 legge 685/75 anni 4 di reclusione e L.22.000.000 di multa + artt.75 comma 4 stessa legge anno 1 di reclusione e L.8.000.000 di multa = anno 5 di reclusione e L.30.000.000 di multa).

A tale condanna segue, come per legge, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Di contro, poiche' l'8 Aprile 1984 l'Alfano insieme allo zio Badalamenti venne arrestato a Madrid, prima di concludere la trattativa in corso, considerato, pero', che, nel corso di alcune telefonate intercettate risultano generici riferimenti a precedenti affari, dello stessop tipo, presumibilmente conclusosi, non e' emersa, a giudizio della Corte, la piena prova della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di cui al capo 22 dell'epigrafe, dal quale va, pertanto assolto per insufficienza di prove.

Del pari, pur potendosi presumere che gli accertati rapporti dell'imputato col Badalamenti discendano oltre che dalla parentela anche da una comune appartenenza all'associazione criminosa "Cosa Nostra", e benché qualche elemento indiziario possa trarsi dalla comunicazione telefonica tra l'Alfano e Galbo Filippo (Vol.4/G f.017380), in cui sembra alludersi ad un tentativo di riscossa della mafia perdente capeggiato proprio dal Badalamenti, tali elementi non possono costituire piena prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio "Cosa Nostra", sicché l'Alfano va assolto per insufficienza di prove anche dai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Alioto Gioacchino

Alioto Gioacchino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 1, 10, 313-322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344, 345, 369 dell'epigrafe.

Alla luce degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria, deve affermarsi la responsabilita' dell'imputato per i reati di cui ai cennati capi 313-322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344 e 345.

Sinagra Vincenzo cl.1956 ha fornito nel corso dell'istruttoria formale e dibattimentale, importanti indicazioni sugli autori di una impressionante serie di rapine e furti verificatosi a Palermo all'inizio degli anni '80.

Le rivelazioni del Sinagra, sulla cui attendibilita' "intrinseca" e' sufficiente richiamare le considerazioni svolte nella parte iniziale (Capitolo I) della sentenza, hanno, poi, trovato puntuale riscontro nelle risultanze delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria.

Esse sono state, inoltre, pienamente confermate dal coimputato Di Marco Salvatore, che ha, tuttavia, ritrattato nel corso del dibattimento (Ud.Vol.108 f.048334 e segg.).

Si e' gia' piu' volte esposto (v. paragrafo Omerta' Capitolo III) come a tale ritrattazione, per le modalita' in cui si e' svolta e per i motivi che l'hanno ispirata, la Corte ha attribuito il valore di una ulteriore conferma della attendibilita' delle precedenti dichiarazioni istruttorie, coerenti, minuziose e precise anche nei particolari.

Cio' premesso, per quanto concerne i singoli episodi contestati al prevenuto, si rimanda alla parte della sentenza che tratta dei "reati minori", ove sono esaminati singolarmente.

Per quanto riguarda i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, invece, va detto che dell'Alioto ha parlato Calzetta Stefano, indicandolo, unitamente a Senapa Pietro, Rotolo Salvatore, Marchese Giuseppe, Spadaro Francesco, Sinagra Vincenzo cl.1952 e Sinagra Antonino, come uno dei killer della famiglia Spadaro.

Sinagra Vincenzo cl.1956 ha poi ulteriormente precisato come la banda criminale,

responsabile dei gravissimi reati contro il patrimonio contestati all'Alioto, fosse assoggettata alle direttive di Marchese Filippo, capo della cosca mafiosa di Corso dei Mille.

Senonche', malgrado tali elementi facciano ritenere verosimile l'organico inserimento dell'Alioto nell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", in difetto di piu' precisi ed obiettivi riscontri, va pronunciata l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine all'imputazione di cui al capo 369 della rubrica.

Le surriferite proposizioni accusatorie di Calzetta Stefano, e l'ulteriore circostanza da questi narrata, relativa ad un incontro avuto con Alioto Gioacchino ai Bagni Virzi', in cui il Calzetta pote' accorgersi di un rigonfiamento sul fianco destro dell'Alioto, sicuramente causato dal porto di un arma (Vol 11 f.402854-402855), per quanto significative, non possono da sole fondare una pronuncia di colpevolezza.

Deve, pertanto, assolversi l'Alioto per insufficienza di prove, anche per questo reato.

In conclusione, Alioto Gioacchino deve essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai

capi da 313 a 322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344 e 345 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione in quanto commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso; mentre va assolto dalle imputazioni di cui ai capi 1, 10 e 369 per insufficienza di prove.

Al lume degli accertamenti compiuti devono altresì ritenersi sussistenti tutte le circostanze aggravanti contestate all'imputato in relazione ai fatti addebitati.

Avuto riguardo ai criteri previsti dall'art.133 c.p., Alioto Gioacchino va, dunque, condannato alla pena, che si stima adeguata alla entità dei fatti e alla personalità del colpevole, di anni 8 di reclusione e lire 3 milioni di multa (pena base per il reato di cui al capo 313 = anni 6 di reclusione e lire 1 milione di multa, aumentato per l'art.81 cpv c.p. a 8 anni di reclusione e lire 3 milioni di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 c.p. la condanna alla pena così determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art.229 c.p. alle pene come sopra inflitte va aggiunta, stante la pericolosità sociale

del condannato, la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Altadonna Francesco Salvatore

Nel corso delle indagini seguite all'omicidio di Badalamenti Antonino, reggente della "famiglia" mafiosa di Cinisi dopo l'espulsione da "Cosa Nostra" del cugino Badalamenti Gaetano, si accertava che Altadonna Francesco aveva acquistato insieme a Randazzo Giuseppe il fondo in cui era ubicata la villa della vittima.

Sentito in merito dall'Autorita' Giudiziaria, l'Altadonna si mostrava, pero', reticente e rendeva spiegazioni non plausibili.

Nel corso dell'istruttoria, poi si evidenziava l'effettuazione di precedenti operazioni, anche per notevoli importi, su titoli di credito da parte dell'imputato, tali da fare ragionevolmente pensare ad un'attivita' di riciclaggio di proventi illeciti.

Altadonna Francesco veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 383 e 450 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte che debba essere affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli.

Per quanto concerne il delitto di cui all'art.649 C.P., non v'e' dubbio che gli elementi acquisiti inducono a ravvisare nell'imputato lo strumento consapevole del riciclaggio di grosse quantita' di denaro di provenienza delittuosa.

Che l'Altadonna fosse, anzitutto, in stretti legami con la famiglia Badalamenti, non puo' essere contestato. Basti pensare che di Badalamenti Antonino egli era stato testimone di nozze e che con lo stesso aveva allacciato numerosi e non facilmente dissimulabili rapporti di affari: cosi' per la vendita a Pellerito Angela, moglie del predetto Badalamenti, della quota di sua pertinenza del terreno acquistato nel 1972 in societa' con Impastato Nicola, cognato del medesimo Badalamenti; cosi' ancora per la cessione nel 1977, sempre alla Pellerito, della sua quota nella s.p.a. "Agricola e Zootecnica", costituita con il gia' nominato Impastato Nicola.

Deve, pertanto, ritenersi che l'Altadonna fosse perfettamente a conoscenza del coinvolgimento della famiglia Badalamenti in attivita' illecite, circostanza, questa, per la verita', poco meno che notoria, e non solo nel ristretto ambito del paese di Cinisi.

Cio' premesso, deve pure osservarsi che la grossa disponibilita' economica dimostrata dall'odierno imputato in relazione a tali affari da lui compiuti non appare agevolmente spiegabile; cosi' come, alla luce della comune esperienza, e' quanto meno singolare che un comune geometra di un piccolo paese siciliano possa ricevere in pagamento di un immobile circa 50 mila dollari USA e, quindi, recarsi in banca per cambiare la detta somma in lire italiane senza mai chiedersi - come pure ha sostenuto l'Altadonna davanti al G.I. (Vol.8/Q f.043366) - da dove provenisse tale denaro e quale ne fosse la natura.

Ha riferito il prevenuto che aveva intenzione di acquistare nel 1972 una quota, pari a circa 20.000 mq., per un valore di circa 150 milioni di lire, del fondo, sito in Villagrazia di Carini, nei pressi del quale venne poi consumato l'omicidio di Badalamenti Antonino, e di aver firmato a tale fine, insieme a Randazzo Giuseppe, il preliminare di acquisto, ritirandosi, tuttavia, dall'affare prima della stipula dell'atto pubblico.

Ha precisato, altresi', l'imputato di aver originariamente contattato da solo il proprietario

dell'immobile, Marrone Accursio (Vol.8/Q f.043366). Senonche', nel corso delle indagini bancarie veniva individuato presso l'agenzia n.1 della Banca Sicula, un libretto di deposito a risparmio al portatore di pertinenza di Alongi Giovanni.

Su tale libretto, tra gli altri, era stato versato un assegno di lire 4 milioni emesso dalla Silcassa -Agenzia di Carini, in data 11 giugno 1979, su richiesta di Altadonna Francesco e all'ordine di Marrone Accursio. Il detto assegno era stato emesso dalla nominata agenzia sulla base della provvista costituita col versamento di circa 50 milioni di lire in dollari USA e costituita in parte del prezzo del predetto fondo.

Dall'ulteriore esame della documentazione bancaria si poteva, poi, rilevare che non meno di 145 milioni di lire, portati dagli assegni dati in pagamento a Marrone Accursio, provenivano da cambio di dollari USA.

E' utile osservare, a questo punto, che il piu' volta citato fondo, in cui insisteva la famosa "villa bunker" adibita ad ospitare riunioni di capi mafiosi, era in realta' - come oramai pacifico - nella piena disponibilita' del Badalamenti (Vol.2/Q

f.042154, 042166), essendo solo formale la titolarita' del diritto di dominio vantato dal Randazzo.

L'operazione ora descritta si appalesa, dunque, come un abile manovra diretta ad occultare ingenti quantita' di denaro estero di provenienza delittuosa tramite l'impegno di alcuni prestanome, tra i quali, in primo luogo, Altadonna Francesco.

Pienamente fondata e', pertanto, la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato p. e p. dell'art. 648 C.P..

Per cio' che riguarda l'altro capo d'imputazione, relativo al reato, di favoreggiamento personale, bastera' osservare che integra gli estremi del predetto reato il comportamento di chi si rifiuta di fornire alle autorita' inquirenti notizie essenziali per l'identificazione del colpevole e per la ricostruzione del fatto (cfr. Cass. sez.III del 17 ottobre 1978).

Ora, e' del tutto evidente che la reticenza manifestata dall'Altadonna in ordine alle operazioni condotte dal Badalamenti, delle quali egli era in larga misura sicuramente a conoscenza, e' valsa ad o s t a c o l a r e l e i n d a g i n i

relative all'omicidio Badalamenti, aiutando gli autori del delitto a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.

L'imputato va dichiarato, pertanto, colpevole anche del reato ascrittogli al capo 450 della rubrica, unificato per continuazione, in quanto commesso nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, a quello di cui al capo 383.

Tenuto conto dei criteri pervisti dall'art. 133 C.P. Altadonna Francesco deve essere, quindi, condannato alla pena, adeguata alla entita' dei fatti ed alla personalita' del reo, di anni quattro di reclusione e di lire 3 milioni di multa (p.b. per l'art.648 C.P. = anni tre di reclusione e lire 4 milioni di multa, aumentata a 4 anni di reclusione e di lire 4 milioni di multa per la continuazione).

La pena come sopra inflitta va condonata, sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n.865, nella misura di anni 2 di reclusione e di lire 4 milioni di multa.

Ai sensi dell'art. 29 C.P., la condanna alla pena sopra irrogata comporta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

A norma dell'art. 229 C.P., si reputa opportuno, inoltre, ordinare che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto, ultimata la pena, in libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anno uno.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento delle spese processuali.

Amato Baldassare

Amato Baldassare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti della c.d. "Catalano Faction", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

L'odierno imputato e' stato ritenuto coinvolto in questo traffico a seguito di alcune indagini svolte dal Ente Federale statunitense F.B.I., in esito alle quali e' stato accertato che Amato Baldassare

era una delle guardie del corpo del noto Boss Carmine Galante; e che lo stesso - insieme al cugino Cesare Buonventre (in seguito rimasto ucciso) - era probabilmente coinvolto nell'omicidio del suo capo.

Inoltre, ulteriore indizio del suo organico inserimento nella struttura di "Cosa Nostra", si rinviene nella partecipazione dell'imputato alle sontuose nozze di Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 novembre 1980, dove e' stato ritratto in fotografia, insieme a numerosi altri "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction".

Orbene, tali elementi sono senz'altro da considerare seri indizi di responsabilita' a carico dell'odierno imputato, in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Nondimeno, in assenza di ulteriori riscontri, a giudizio di questa Corte, non si puo' essere certi della responsabilita' dell'imputato, il quale, pertanto, va assolto da codesti reati per insufficienza di prove.

Cio' posto, in ordine ai reati contestati ai capi 13 e 22, occorre rilevare che l'imputato e' stato indicato come individuo coinvolto nel traffico di

stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti posto in essere dal predetto gruppo a seguito di alcune indagini effettuate dall'F.B.I. ed allegate in atti.

Tuttavia, tale unico elemento, se di per se costituisce serio indizio per l'affermazione della responsabilita' dell'Amato in ordine ai reati contestatigli ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, non puo', da solo, eliminare ogni dubbio sulla sua effettiva colpevolezza, giustificandone - anche in ordine a tali delitti - l'assoluzione con la formula del dubbio.

Amato Federico

Amato Federico e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di ricettazione e di procurata inosservanza di pena, di cui, rispettivamente, ai capi 11 (modificata cosi' l'originaria imputazione) e 420 dell'epigrafe.

Ritiene la Corte, alla luce degli elementi acquisiti, che debba essere affermata la responsabilita' del prevenuto per i reati contestati.

Dell'imputato parla, anzitutto, Calzetta Stefano, che lo presenta come uomo dei Vernengo, delle cui illecite attivita' ha utilizzato i proventi investendoli nell'edilizia ("fabbrica con i soldi dei Vernengo", udienza dib.le 9 Luglio 1986).

Analoga indicazione e' fornita da Contorno Salvatore, secondo cui Amato Federico ("Pinuzzo") nella sua attivita' economica di costruttore si e' avvalso della protezione dei Vernengo, costituendo per gli stessi un vero e proprio prestanome (Vol.125 f.456620).

A queste dichiarazioni, gia' abbastanza significative, stante la loro consonanza e l'accertata affidabilita' dei predetti coimputati dichiaranti, vari e concordanti riscontri conferiscono sicura veridicita'.

Riferisce, ad esempio, Coniglio Salvatore che durante la sua detenzione nel carcere palermitano dell'Ucciardone, nel 1983, Anselmo Vincenzo gli rivelo' di recarsi spesso nella cella dell'Amato, anch'esso recluso in quel periodo, per invitarlo a calibrare le spiegazioni fornite alle autorita' inquirenti circa il riciclaggio del denaro "sporco", in modo da non coinvolgere nessuno (Vol.206 f.504737-504738).

Ma i legami dell'imputato con la nota famiglia dei Vernengo e il suo ruolo nell'occultamento dei proventi illeciti dell'attivita' mafiosa di quella emergono anche da altre incontestabili circostanze.

Ha asserito in un primo tempo il prevenuto al P.M., di non aver mai intrattenuto rapporti, nemmeno telefonici, con i Vernengo.

Contestategli le numerose telefonate registrate su utenze dei Vernengo, l'Amato ha finito con l'ammettere di essere stato qualche volta chiamato

dai predetti, ma unicamente per scopi inerenti la sua attivita' di imprenditore edile (Vol.1/SA f.149090).

Solo davanti al G.I., il prevenuto, posto di fronte alla manifesta evidenza delle prove acquisite, ha riconosciuto, pur se personalmente, i suoi rapporti con la famiglia Vernengo (Vol.2/SA f.149753 - 149754).

Da questa premessa si puo' trarre una prima conclusione: l'imputato non e', in linea di principio, credibile allorché afferma di non aver conosciuto, o, comunque, di non essersi mai interessato della effettiva natura delle attivita' dei Vernengo.

Al contrario, l'Amato e' sempre stato ben consapevole - e non poteva non esserlo - del carattere criminale di dette attivita' e della illiceita' dei proventi che ne derivavano.

Sara' sufficiente a tal proposito ricordare due significative circostanze.

Nell'Agosto del 1982, quando, cioe', i Vernengo erano ormai latitanti in relazione alle indagini sul laboratorio di eroina scoperto in via Messina Marine, l'imputato veniva "controllato" dalla polizia mentre si trovava, col figlio Amato Cristoforo, a bordo di un'autovettura nei pressi della villa di Vernengo Antonino, a Ficarazzi.

Richiesto di giustificare la sua presenza in quel luogo, egli adduce una presunta contrattazione per l'acquisto di un terreno.

Interrogato dal P.M., modifichera' l'originaria versione, assumendo di essersi recato a Ficarazzi per contrattare l'affitto di un bungalow (Vol.1/SA f.149087); nuovamente sentito dal G.I., ammetterà infine di essersi trovato in quei pressi perche' doveva incontrare Vernengo Antonino, in relazione alla pratica di finanziamento della societa' "Enologica Galeazzo" (Vol.2/SA f.149760).

La seconda circostanza riguarda l'intervento di Alfano Paolo, inteso "Pietro 'U Zappuni", richiesto telefonicamente dall'Amato a Vernengo Antonino, allo scopo di scongiurare l'eventualita' di un'occupazione abusiva da parte di talune persone, assegnatarie di alloggi, dell'immobile in corso di definizione in questa via Oreto.

Anche qui l'imputato rende una spiegazione, a dir poco, inverosimile: "Pietro Zappuni" (Alfano Paolo) - assume, infatti, l'Amato - gli era stato presentato da Vernengo Cosimo ed era stato assunto come guardiano del complesso immobiliare realizzato allo Sperone; con la cennata telefonata

l'imputato aveva inteso semplicemente "richiamare l'attenzione" dello "Zappuni" sull'esigenza di sorvegliare il cantiere (Vol.2/SA f.149730).

Come potesse l'Amato ignorare che "Pietro U' Zappuni" altri non era che Alfano Paolo, cioè' uno degli uomini piu' fidati che l'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" gli aveva imposto come "guardiano" tramite i Vernengo, e' difficile comprendere tanto piu' che l'intervento solitario dell'Alfano avrebbe dovuto fermare la furia di una massa di gente inferocita per la carenza di alloggi.

E' evidente, quindi, che l'Amato ha inteso servirsi del potere d'intimidazione rappresentato dall'associazione mafiosa nella zona tramite l'Alfano, il quale, con la sua sola presenza avrebbe evitato conseguenze pregiudizievoli.

In ogni caso, pur sempre oscuro rimane il motivo della telefonata, alla luce delle investigazioni fornite dall'imputato, posto che destinatario della stessa avrebbe dovuto essere se mai il "guardiano" e non il Vernengo.

Amato Federico era, in verita', perfettamente a conoscenza della natura delle attivita' dei Vernengo edel loro inserimento nel contesto mafioso.

E gli elementi assunti dimostrano che il medesimo, lungi dall'essere semplicemente "contiguo" a tale attivita' - come pretenderebbe la difesa - in realta' prestava la sua opera nel "riciclaggio" dei proventi illeciti che ne derivavano.

Basterebbe al riguardo ricordare le numerose intercettazioni telefoniche dalle quali inequivocabilmente si evince come l'Amato si consultasse con Vernengo Antonino, prima di assumere decisioni di rilievo nell'ambito della sua attivita' di imprenditore edile.

Emblematica e', tuttavia, al riguardo, la vicenda della "Enologica Galeazzo" S.p.A.,.

Detta societa', avente per oggetto la produzione ed il commercio di vini e derivati, nonche' l'attivita' di trasporto di cose e di persone, e' costituita nel 1981 con un capitale sociale di lire 200 milioni, elevato dopo poco piu' di un anno a 1 miliardo.

Originario amministratore e' D'Amico Baldassare, poi receduto, il quale ha piu' volte definito la "Enologica Galeazzo" come una societa' di esclusiva pertinenza di Vernengo Antonino.

Il predetto D'Amico verra' sostituito nella carica da Amato Federico, il quale, interrogato

dal G.I., ha riferito di essere entrato nella societa' allo scopo di tentare di recuperare il credito relativo alla esecuzione delle opere murarie dello stabilimento enologico, ammontante a lire 260 milioni su 340 (Vol.2/SA f.149754-149755).

In un primo momento, l'Amato aveva sostenuto di avere trattato per la costruzione dello stabilimento con La Fiura Filippa, moglie di Vernengo Antonino, e di avere intrattenuto rapporti solo con il di lei padre, La Fiura Cosimo (Vol.1/SA f.149014).

Smentito recisamente da quest'ultimo, l'imputato ha poi ammesso di avere pattuito la costruzione dell'edificio con Vernengo Antonino, senza pero' che fosse stato redatto alcun documento (Vol.1/SA f.149089).

Solo in seguito l'Amato ha esibito una lettera-contratto spedita per posta e recante la data certa del 1 Aprile 1981.

Egli ha altresì dedotto di aver ricevuto un anticipo di circa 80 milioni sul compenso pattuito, circostanza, questa, smentita da La Fiura Filippa, che ha parlato in un primo momento di acconti per soli 10 milioni (Vol.3/SA f.26) e da D'Amico Baldassare, che si e' detto all'oscuro di anticipi di alcun genere (Vol.1/SA f.431).

Tali potenti contraddizioni suggeriscono, in realta', una diversa ricostruzione dei fatti: nessun contratto di appalto e' stato mai veramente stipulato e nessun anticipo e' stato corrisposto; le deposizioni rese al dibattimento dai testi Scalone e Costanza nulla provano, se non semplicemente che l'Amato aveva precostituito la difesa relativa al preteso credito insoddisfatto e alla conseguente partecipazione "forzata" alla societa', prima ancora del suo arresto.

La societa' "Enologica Galeazzo" era di esclusiva pertinenza di Vernengo Antonino, come e' dimostrato, oltretutto, dalla identita' personale e posizione economica degli altri soci della stessa, chiari prestanome dei Vernengo: La Fiura Filippa, moglie di Vernengo Antonino, azionista per lire 400 milioni (Vol.3/SA f.26); Viola Giuseppe, cognato della La Fiura e proprietario di un negozio a Partinico, azionista per lire 150 milioni, e Sardina Anna, moglie di Napoli Stefano, azionista per lire 150 milioni.

In conclusione, tenuto conto che - come ha riferito De Santis Franco, fornitore di apparecchiature per lo stabilimento vinicolo - tutte le pratiche concernenti la predetta societa' erano

trattate dall'Amato, il quale, dunque, non si limitava a prestare il proprio nome, ma interveniva attivamente; che la perizia contabile eseguita sulla "Enologica Galeazzo" (Vol.4/SA f.198) ha messo in luce che il denaro necessario per la costituzione della S.p.A e per la realizzazione dello stabilimento e' stato conferito in contanti; che il capitale sociale e' stato utilizzato per la realizzazione dello stabilimento e per eseguire i pagamenti della societa', anch'essi in contanti, se ne trae la definitiva dimostrazione della responsabilita' dell'imputato in ordine al reato di ricettazione di cui all'art.648 C.P., ascrittogli in epigrafe.

Per quanto concerne il reato di procurata inosservanza di pena, la colpevolezza dell'imputato e', del pari, emersa chiaramente in esito all'istruttoria.

Interrogato dal P.M. di Palermo, Amato Federico ha negato di aver conosciuto, fino ai primi giorni del Gennaio 1983, lo stato di latitanza di Monteleone Antonino.

Il che contrasta con l'accertato interessamento dell'Amato in favore del nominato Monteleone, al quale, gia' nei primi giorni del dicembre 1982, egli aveva procurato, a proprie spese, l'avvocato.

E' invece molto piu' plausibile che il Monteleone, colpito da ordine di carcerazione del 23 Luglio 1982 del Tribunale di Palermo, abbia fatto immediatamente ricorso all'Amato per ottenere sostegno economico e comunque aiuto allo scopo di sottrarsi all'esecuzione della pena; e che l'odierno imputato abbia fin dal principio consapevolmente agevolato il Monteleone nel suo tentativo di sottrarsi alla espiazione della pena.

Non e' ragionevolmente pensabile, infatti, che il Monteleone, il quale nel Dicembre '82 non era nemmeno nelle condizioni di procurarsi l'assistenza di un avvocato, abbia potuto per altri 4 mesi sfuggire alla esecuzione del sopra indicato ordine di carcerazione senza l'aiuto dell'Amato, unico suo riferimento - come si evince dal tenore della comunicazione telefonica intercettata (Vol.1/SA f.148649) - di fronte alle ricerche dell'Autorita'.

Per le ragioni esposte, dunque, Amato Federico deve essere dichiarato colpevole dei reati pp. e pp. dagli artt.648 e 390 C.P. ascrittigli, rispettivamente, ai capi 11 (con la modifica in ricettazione apportata dal provvedimento di rinvio a giudizio) e 420 dell'epigrafe, e, tenuto conto dei criteri previsti dall'art.133 C.P., va condannato alla

pena, adeguata alla entita' dei fatti e alla personalita' del reo, di anni 4 di reclusione e lire 4 milioni di multa (pena per l'art.648 C.P. = anni 3 di reclusione e lire 4 milioni di multa; pena per l'art.390 C.P. = anno 1 di reclusione)..

Si segnala in proposito che per mero errore materiale nel dispositivo e' stata ritenuta la continuazione.

La pena cosi' determinata va condonata, sussistendo i presupposti previsti dal D.P.R 16 Dicembre 1986 N.865, nella misura di anni 2 di reclusione e lire 4 milioni di multa.

Ai sensi dell'art.29 C.P., la condanna alla pena sopra irrogata comporta la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni 5.

A norma dell'art.229 C.P., si reputa opportuno, inoltre, ordinare che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto, ultimata la pena come sopra inflitta, in liberta' vigilata per un tempo non inferiore ad 1 anno.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali.

Anselmo Vincenzo

Anselmo Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli al capo 38 dell'epigrafe.

Il predetto, gia' coinvolto in vicende giudiziarie inerenti al traffico di stupefacenti, ha subito nel procedimento penale c.d. di "nonna eroina" una pesante condanna in primo grado.

Nel presente procedimento non e' in discussione il ruolo preminente dell'imputato nel commercio dell'eroina sulla Piazza di Palermo, gia' abbondantemente vagliato in altre sede e non piu' fondatamente contestabile, bensì specifici episodi relativi all'acquisto da parte del prevenuto, unitamente a Spina Giuseppe, di ingenti quantitativi di droga da Gambino Giacomo Giuseppe, al fine di farne commercio.

Alla luce delle risultanze istruttorie, la responsabilita' dell'Anselmo per il fatto contestato deve reputarsi ampiamente provata.

Ha riferito Anselmo Salvatore, fratello dell'imputato, che questi era in societa' con Spina

Giuseppe nello smercio della droga. Essi si procuravano l'eroina da Gambino Giacomo Giuseppe e le consegne avvenivano al bar "Manila", dietro pagamento parte in contanti, parte in assegni (Vol.133 f. 459214).

Il Gambino si serviva del costruttore Pilo, di cui e' cognato, per negoziare gli assegni datigli in pagamento, ed orbitava spesso attorno alla macelleria dello Spina, con cui si allontanava ogni qualvolta gli venivano commissionate partite di droga, che era in grado di reperire nel giro di 2 - 3 ore (Vol.133 f. 459230).

Di fronte a dichiarazioni cosi' precise e minuziose nessun dubbio e' possibile.

Ed invero, il coimputato Coniglio Salvatore ha indicato in Anselmo Salvatore colui che gli fece conoscere Anselmo Vincenzo, ed ha precisato che le forniture di eroina fattegli da quest'ultimo avvenivano per tramite di Anselmo Salvatore (Vol.1 f.178834).

Anselmo Salvatore era, pertanto, direttamente partecipe dei traffici del fratello, e in quanto tale era sicuramente in grado di conoscere coloro che lo rifornivano di droga.

Del resto, basti pensare che il Gambino era collegato - secondo le rivelazioni di Anselmo Salvatore - a Madonia Francesco, componente della "commissione" come capo-mandamento e "rappresentante" della "famiglia" di Resuttana, (Vol.133 ff.459231-459232), il cui accertato coinvolgimento nel traffico di eroina e' compiutamente esaminato in altra parte della sentenza, per rendersi conto della veridicita' delle surriferite indicazioni.

L'attendibilita' delle proposizioni accusatorie rese da Anselmo Salvatore non puo', pertanto, ragionevolmente contestarsi e pienamente si giustifica il giudizio di colpevolezza cui questa Corte ritiene di dovere pervenire.

L'episodio delittuoso di cui al capo 38 dell'epigrafe, e' stato dalla Corte ritenuto unificato per continuazione con i reati per i quali l'imputato e' stato gia' condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985 nel processo c.d. di "Nonna Eroina".

Pertanto, la pena inflitta per tali reati va aumentata, tenuto conto dell'episodio in esame di anni due e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Arcoleo Vincenzo

Arcoleo Vincenzo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Il predetto e' stato indicato da Vincenzo Sinagra cl.1956 (Vol.99 f.442972), col soprannome di "pacchiuneddu", come rapinatore operante alle dipendenze della cosca di Corso dei Mille.

Si e' protestato innocente, sostenendo di non conoscere il Sinagra e di avere meri rapporti di parentela con alcuni degli altri coimputati e superficiale conoscenza, determinata dalla comune origine di quartiere, con altri dei prevenuti.

Unico elemento di riscontro circa l'appartenenza all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed alla "famiglia" di Corso dei Mille in particolare, e' costituito dalla sua partecipazione, rivelata dal Sinagra, alla gravissima rapina verificatasi il 15 giugno 1977 ai danni dell' Ufficio Poste Ferrovia, che frutto' ai malviventi quasi un miliardo.

Come felicemente intuito dall'allora dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dr. Giuliano Boris Giorgio, tale gravissimo episodio criminoso, per l'audacia dei rapinatori e la perfetta organizzazione del colpo, non poteva essere iniziativa di banda occasionalmente raccolta, bensì di potente organizzazione criminale che si riproponeva di reinvestire l'enorme ricavato in altri più lucrosi traffici illeciti (v. rapporto 17 giugno 1977 a Vol.2/N f.037200)): convinzione per altro confermata da un interessantissimo anonimo pervenuto all'epoca agli organi di polizia ed al quale probabilmente non fu attribuita la dovuta importanza, secondo il quale gli organizzatori del colpo erano "Bonta' Stefano di Villagrazia che comanda pure a S. Maria del Gesu'", "Michelino Greco cugino di "Cicchiteddu" e "un certo Tanino, che è di Cinisi e ci dicono pure il presidente", cioè Bontate Stefano, Greco Mochele e Badalamenti Gaetano, che non risulta siano stati all'epoca anche soltanto identificati.

Le rivelazioni di Sinagra Vincenzo hanno successivamente consentito di individuare almeno i materiali esecutori del colpo, alcuni dei quali sono stati giudicati da questa Corte in relazione al capo 352 dell'epigrafe.

Per altri, come per l'Arcoleo, non e' stato possibile procedere a nuova incriminazione, essendo stati gli stessi processati ed assolti in dibattimento ed essendo quindi intervenuta la preclusione di cui all'art.90 C.P.P.

Tuttavia l'inserimento dell'imputato in esame nella cosca criminale organizzatrice del colpo non e' emerso in maniera chiara e risulta, anche se dagli atti di quel procedimento si possono trarre degli elementi che genericamente riscontrano le dichiarazioni del Sinagra.

In particolare l'Arcoleo, pur negando la sua partecipazione alla rapina, ammise allora (Vol.5/N f.037783).di essere in rapporti con Gioacchino Alioto, Girolamo Castiglione, Salvatore Giuliano e Pietro Senapa, per favoreggiamento del quale venne denunciato nel 1975, riportando successivamente anche altre condanne per rapina, come ammesso nel suo interrogatorio giudiziale. I suoi stretti rapporti con tutti i predetti, per altro, ampiamente risultano dalla deposizione del teste Dentice Salvatore (Vol.2/N f.037236) che riferi' alla Polizia di vederli spessissimo parlare tra loro "a volte tutti insieme ed a volte a gruppi di due o tre" in Piazza Kalsa o in luoghi limitrofi.

Tuttavia, ove si consideri che le informazioni riferite dal Sinagra Vincenzo cl.1956 sulla rapina non sono frutto di conoscenza diretta, ma provengono dal cugino "Tempesta", che pero' non aveva motivi di riferirgli particolari inesatti e che neppure in via incidentale e' possibile raggiungere la serena certezza della partecipazione dell'imputato alla rapina, non resta che assolvere Arcoleo Vincenzo dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Argano Filippo

Argano Filippo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, ascrittigli come in epigrafe.

L'esame delle risultanze processuali, emerse a suo carico, giustifica l'affermazione della sua responsabilita' per i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

Invero, l'imputato e' stato indicato da Calzetta Stefano, come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, insieme agli altri tre suoi fratelli.

Ha precisato il "pentito", che Argano Filippo era da considerarsi il piu' importante ed il piu' pericoloso tra i fratelli, che comunque erano tutti mafiosi con un ruolo di primo piano all'interno della cosca, anche per i loro stretti legami con i Tinnirello, gli Zanca, gli Spadaro ed i Greco (F.P. f.221040 e segg.).

Il Calzetta ha anche posto in evidenza la solida amicizia esistente tra l'imputato ed i costruttori mafiosi Bisconti Ludovico e Federico Domenico (F.P. f.221040 e segg.).

Ha infine rilevato che le "famiglie" della "mafia vincente", tra cui quella degli Argano, dovevano ritenersi mandanti dell'attentato al Commissariato di P.S. di Brancaccio, eseguito per intimidire la popolazione e distorglierla dal proposito di collaborare con la polizia.

Ulteriori elementi circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa, sono stati forniti anche da Contorno Salvatore, il quale ha dichiarato che Argano Filippo era "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille, presieduta da Marchese Filippo.

A conferma delle proposizioni accusatorie, teste' illustrate, sono da ricordare le rivelazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino, anch'egli della "famiglia" di Marchese e coinvolto nelle numerose azioni delittuose organizzate da questa.

Nonostante le confuse dichiarazioni del Sinagra rese in istruttoria e parzialmente anche al dibattimento, circa la partecipazione dei fratelli Argano ad alcuni omicidi, dai quali peraltro l'odierno imputato e' stato prosciolto in istruttoria, si e' pervenuti in sede dibattimentale ad un inequivoco riconoscimento fotografico di Argano

Filippo, da parte del "pentito", il quale su precisa domanda dell'Avvocatura dello Stato, ha ribadito l'inserimento dell'imputato nella cosca di Marchese.

Ma l'appartenenza dell'Argano a "Cosa Nostra" e' acclarata in modo certo ed univoco, dai risultati dagli accertamenti bancari eseguiti a suo carico.

E' emerso, infatti, che l'imputato ha ricevuto un assegno bancario di L.1.080.000 (tratto sul c/c 12744/20 il 21 Dicembre 1981) ed intestato ad Inchiappa G.Battista e Fazio Salvatore, di cui e' stata accertata l'affiliazione alla "famiglia" di Corso dei Mille.

Oltre a questo, devono essere ricordati, un assegno di L.10.000.000 tratto il 4 Settembre 1981 all'ordine del suddetto Fazio Salvatore e due assegni rispettivamente del 4 Agosto 1979 e del 2 Aprile 1979 relativi a rapporti con Nangano Giuseppe, anch'egli membro della stessa cosca.

Particolare importanza assumono poi un assegno per L.10.030.000 (3 Febbraio 1978) tratto dall'imputato a favore di Bontate Stefano nonche' i numerosi titoli, per oltre 100 milioni, a favore della "Cooperativa Poggio Diana", cui era

interessato il noto mafioso Colletti Carmelo, ed inoltre a favore di Teresi Pietro, Teresi Emanuele e Teresi Girolamo, D'Angelo Giuseppe, Lombardo Giovanni, tutti qualificati esponenti di "Cosa Nostra".

I predetti assegni costituiscono la prova piu' evidente delle relazioni dell'Argano con i componenti del medesimo sodalizio criminoso e, pertanto, del suo inserimento nel contesto associativo enel circuito economico-imprenditoriale mafioso.

Vi e' da rilevare, poi, che in data 24 Maggio 1982, l'Argano venne identificato dalla Polizia in compagnia di Senapa Pietro, da piu' fonti indicato come spietato killer del clan di Corso dei Mille e cio' costituisce un ulteriore elemento obiettivo che riscontra in maniera inequivocabile le numerose fonti che ne conclamano l'appartenenza all'associazione mafiosa.

L'Argano, nel corso degli interrogatori, resi sia in istruttoria che al dibattimento, ha sempre protestato la sua innocenza, ma alle contestazioni fondate sugli accertamenti bancari, si e' giustificato in modo scarsamente convincente, riferendo tali titoli a rapporti di natura commerciale, connessi alla sua attivita' nel settore

ortofrutticolo, o addirittura affermando di sconoscere gli emittenti o i prenditori, a seconda dei casi.

Sulla base degli elementi probatori sin qui enunciati, puo' concludersi che l'Argano fosse organicamente inserito nell'associazione criminale "Cosa Nostra" e pertanto debba essere dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1 e 10.

Per quanto concerne i delitti di cui ai capi 13 e 22, non sussistono prove sufficienti per sostenere un giudizio affermativo di responsabilita' nei confronti dell'imputato.

Se e' vero, infatti, che l'appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, coinvolta in modo rilevante nel traffico degli stupefacenti, puo' costituire un elemento indiziario circa la partecipazione dell'Argano al turpe commercio, peraltro, riscontrato da taluni assegni, che appaiono provento di traffici illeciti, ma ma non certamente profitti provenienti dal traffico di stupefacenti, in carenza di ulteriori elementi, che possono evidenziare il ruolo esercitato dall'imputato in tale attivita' appare conforme a giustizia assolvere il predetto imputato dai reati ascrittigli ai capi 13 e 22 con formula dubitativa.

In ordine alla determinazione della pena, deve precisarsi che i reati di cui ai capi 1 e 10 sono avvinti tra loro dalla continuazione, in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Posto quindi che il reato piu' grave, ai fini dell'applicazione dell'art.81 cpv., e' quello di cui all'art.416 Bis, la pena dovra' stabilirsi in base a quella prevista per tale titolo.

Pertanto, l'Argano deve essere condannato alla pena di anni 8 di reclusione (pena base 416 Bis IV comma anni 5 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 6 mesi 8 + mesi 4 art.112 N.1 C.P. = anni 7 + anno uno per art.81 cpv. = anni 8 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per il periodo di un anno e a quella della liberta' vigilata per un periodo non inferiore a tre anni.

Ai sensi degli art.6 e segg. D.P.R N.865/1986 deve essere disposto il condono di anno 1 di reclusione.

Argano Gaspare

Argano Gaspare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191.

In questa sede, verra' valutata la posizione dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13, 22, rinviando per gli altri delitti, alla parte della sentenza che se ne occupa.

La analisi degli elementi probatori acquisiti a carico dell'Argano, consente di affermarne la responsabilita' per i delitti previsti dagli artt.416 e 416 Bis C.P..

Infatti, l'imputato e' stato indicato da Calzetta Stefano come appartenente alla "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, insieme agli altri tre suoi fratelli.

Il "pentito" ha riferito che l'Argano, citato come "Gasparino che ha i cavalli all'ippodromo e le pale meccaniche" ed i suoi fratelli sono mafiosi pericolosi con un ruolo di primo piano nella cosca, anche per i loro stretti legami con i Tinnirello, gli Zanca, gli Spadaro ed i Greco.

Ha infine evidenziato che le "famiglie" della "mafia vincente", tra cui quella degli Argano, dovevano ritenersi mandanti dell'attentato al Commissariato di P.S. di Brancaccio, eseguito per intimidire la popolazione e distorglierla dal proposito di collaborare con la polizia (F.P. f.221040 e segg.).

Tali dichiarazioni sono state dallo stesso "pentito" confermate al dibattimento.

Ulteriore riscontro alle proposizioni accusatorie del Calzetta, peraltro particolarmente circostanziate nel tratteggiare anche l'attività esercitata dall'imputato, e' stato fornito dalle rivelazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956.

Quest'ultimo, pur avendo scagionato, al dibattimento, l'imputato dai numerosi omicidi addebitatigli, nel corso degli interrogatori resi in istruttoria, giustificandosi con la confusione cui sarebbe incorso per via di un primo riconoscimento fotografico degli Argano Gaspare e Argano Filippo, ha tuttavia ribadito la qualità di "mafioso" del suddetto Gaspare, riconoscendolo, questa volta inequivocabilmente in fotografia.

Importante riscontro alle dichiarazioni degli imputati "collaboratori" e' costituito dal

rinvenimento del numero telefonico di Argano Gaspare ("Argano 282566") nella villa di Di Salvo Nicola (Vol.6/S f.3, 7) il proprietario della villa ove venne scoperto il laboratorio di trasformazione della morfina base in eroina sito in Via Messina Marine.

Le dichiarazioni rese dai due "pentiti", non hanno trovato alcuna smentita da parte dell'Argano, il quale e' rimasto latitante e contumace, disinteressandosi totalmente allo svolgimento del processo a suo carico.

Gli elementi probatori, sinora illustrati, dimostrano quindi in modo concorde e con apprezzabile grado di sicurezza, l'organico inserimento dell'imputato nell'associazione criminosa "Cosa Nostra" e precisamente nella "famiglia" di Corso dei Mille.

Pertanto, l'Argano va dichiarato colpevole dei delitti attribuitigli ai capi 1 e 10 dell'imputazione.

Per quanto concerne i delitti di cui ai capi 13 e 22, non sussistono prove sufficienti per sostenere un giudizio affermativo di responsabilita' nei confronti dell'imputato.

Se e' vero, infatti, che l'appartenenza alla cosca di Corso dei Mille, coinvolta in modo rilevante nel traffico degli stupefacenti, puo' costituire un indizio della partecipazione dell'Argano al turpe commercio, tuttavia, in carenza di ulteriori riscontri, relativi ad episodi specifici che evidenzino con sicurezza il ruolo esercitato dall'imputato in tale attivita', non puo' giustificare con la necessaria certezza un'affermazione di responsabilita'.

L'Argano va, pertanto, assolto dai reati ascrittigli ai capi 13 e 22 con formula dubitativa.

In ordine alla determinazione della pena, deve precisarsi che i reati di cui ai capi 1 e 10 sono avvinti tra loro dalla continuazione, in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Posto quindi che il reato piu' grave, ai fini dell'applicazione dell'art.81 cpv., e' quello di cui all'art.416 Bis, la pena dovra' stabilirsi in base a quella prevista per tale titolo.

Pertanto, l'Argano deve essere condannato alla pena unica di anni 8 di reclusione (pena base 416 Bis IV comma anni 5 di reclusione + un terzo per VI comma = anni 6 mesi 8 + mesi 4 art.112 N.1 C.P. = anni 7 + anno uno per art.81 cpv. = anni 8 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, l'imputato va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per il periodo di un anno e a quella della libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni.

L'Argano deve essere infine assolto dai reati ascrittigli ai capi 150, 151, 152, 188, 189, 190, 191, per insufficienza di prove, e cio' in relazione alle motivazioni esposte in quella parte della sentenza, che tratta della sua posizione processuale, in merito a tali delitti.

Azzoli Rodolfo Angelo

Rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e del conseguente traffico, contestatigli ai capi 13 e 24 dell'epigrafe, dell'Azzoli ampiamente si parla nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado, cui si rimanda, ed in questa sede basta ricordare che, secondo le dichiarazioni di Totta Gennaro (Vol.4 f.401217-401218; 401223-401224; Vol.72 f.435493, 435499, 435500, 455505 e segg.) taluni appartenenti delle famiglie Grado e Contorno si erano presso di lui rifugiati in Spagna dopo lo scoppio della c.d. "guerra di mafia" e che egli, prima di trasferirsi ad Alicante ed essere sostituito a Milano da Matranga Gioacchino, aveva guadagnato "un mucchio di miliardi" col traffico degli stupefacenti, in cio' coadiuvato da tale "Ciccio" da Padova.

Orbene, il citato "Ciccio", identificato in Perina Giovanni, dopo iniziali tentennamenti,

ha finito con l'ammettere (F.P.f.251847 e segg.; Vol.86 f.439530) di essere stato in contatto con alcuni individui, tra cui un certo Azzoli, che lo avevano convinto a smerciare eroina sulla piazza di Verona. Ha aggiunto di aver ricevuto in consegna dall'Azzoli, per un periodo di tre o cinque mesi, alcune partite di eroina, venendo perciò ricompensato in ragione di lire 1.500.000 per volta, giacché, a suo dire, egli fungeva soltanto da intermediario della consegna fatta soltanto a terzi dall'Azzoli.

A sua volta l'odierno imputato, interrogato in sede di commissione rogatoria in Madrid (F.P. f.217601 e segg.), ha ammesso che nel 1979 a Milano, ove risiedeva, aveva fatto conoscenza, tramite Totta Gennaro, con Grado Antonino, notoriamente dedito a numerose attività illegali, tra cui, precipuamente, il traffico delle sostanze stupefacenti.

L'Azzoli, dopo aver sottolineato che il Totta era a conoscenza di tutto ciò che sapeva il Grado, ha aggiunto che agli inizi del 1979 egli si era recato insieme a quest'ultimo a Verona, dove aveva avuto presentato un certo "Ciccio", di circa quaranta anni, di corporatura forte, gestore

di un ristorante nei pressi di Monza, con il quale in prosieguo aveva avviato un traffico di eroina. Ha aggiunto di avergli personalmente consegnato, durante il 1979 e con cadenza bimestrale, eroina in quantita' di due o tre chilogrammi per volta, al prezzo di 70.000.000 di lire circa al chilogrammo.

Tale eroina era di origine turca e, secondo l'opinione dell'Azzoli, veniva consegnata al Grado, che gliela forniva, da tre arabi che gli procuravano anche la morfina base, destinata alla trasformazione in eroina, che i fratelli Grado Antonino e Grado Salvatore trasportavano in Sicilia occultandola nelle ruote di scorta delle autovetture.

Dando poi ulteriore forza alle accuse del Totta, l'Azzoli ha rivelato che, sul finire del 1980 e poi nel settembre 1981, egli aveva fatto provvisoriamente rientro in Italia dalla Spagna (dove si era trasferito alla fine del settembre 1979, dopo l'arresto della coppia di spacciatori, a lui collegati, Romolo D'Arcangelo ed Crespiatico Agostina) e che in quest'ultima occasione si era incontrato in Milano con Grado Salvatore, cui aveva prospettato la possibilita' di effettuare investimenti immobiliari nella penisola iberica.

Quindi, dopo aver ricevuto in Benidorm, nel novembre del 1981, la visita di tale Zarccone Giovanni, amico intimo dei Grado, aveva fatto acquistare al sopraggiunto Grado Salvatore, che si presentava ufficialmente col nome di Termini Salvatore, diversi appartamenti e chalets, all'uopo utilizzando le somme di denaro versate dai Grado sul suo conto corrente, intrattenuto presso una banca svizzera e del quale aveva loro previamente fornito il numero.

Ha aggiunto che, insieme ai fratelli Grado erano giunti a Benidorm dei loro amici, tra cui il già citato Zarccone Giovanni, tale Vitale Gregorio e quindi quel Matranga Gioacchino indicato dal Totta come il successore dell'Azzoli nella gestione del traffico delle sostanze stupefacenti sulla piazza di Milano.

I legami tra l'Azzoli ed i componenti della famiglia Grado erano così intimi che lo stesso prevenuto ha rivelato di aver appreso da Salvatore Grado che egli ed i suoi familiari erano stati "consigliati dai fratelli Fidanzati di sparire dall'Italia, dato che le altre famiglie legate al traffico di droga volevano eliminarli".

Inoltre, gli accertamenti bancari compiuti a Benidorm presso l'Agenzia del Banco di Bilbao e l'audizione di numerosi testi hanno permesso di accertare che l'odierno prevenuto costituiva il referente spagnolo della famiglia Grado.

Invero e' stato accertato (Vol.24 f.412213, 412233, e Vol.19 f.411007, 411008) che, a partire dal mese di ottobre 1980, su conto corrente 50044/8, intrattenuto dall'Azzoli presso il citato sportello bancario, furono effettuati numerosi versamenti dell'ordine di diverse centinaia di milioni di pesetas su ordine di varie banche svizzere di Lugano, Berna e Zurigo. Ed a tal proposito il teste Tomas Miguel Angelo Peiro, direttore della menzionata agenzia, ha riconosciuto (Vol.19 f.410992) fotograficamente in Grado Salvatore il Termini Salvatore presentatogli nel novembre del 1981 dal cliente Azzoli Rodolfo e da quest'ultimo autorizzato a poter disporre dei fondi del conto corrente 50044/8 (Vol.19 f.411002, 411003). Ha aggiunto, inoltre, che in tutte le occasioni in cui i due italiani erano andati in banca, colui che prendeva le decisioni finali e le iniziative era sempre Grado Salvatore, nonostante a parlare fosse l'Azzoli.

Per altro, il ruolo svolto da Azzoli Rodolfo a favore dei Grado e' emerso attraverso la deposizione del costruttore De Espinosa Jose' Guich Lamo , il quale, dopo aver dichiarato di aver venduto vari immobili all'Azzoli a partire dal novembre 1981, ha fotograficamente riconosciuto in Grado Salvatore la persona che in occasione delle cennate compravendite accompagnava l'Azzoli e che fini' coll'occupare l'appartamento dell'undicesimo piano dell'edificio "Santa Maria", sito nell'avenida del Mediterraneo di Benidorm.

A sua volta l'appaltatore Lorenz Jose' Fuste ha riferito che nel mese di marzo del 1982 aveva avviato con tale Salvatore, presente Azzoli Rodolfo, le trattative per la vendita di un chalet sito nell'urbanizzazione Rocas - Blancas di Benidorm e che per quanto l'immobile fosse intestato all'Azzoli era Grado Salvatore, da lui riconosciuto in fotografia, a prendere le decisioni Vol.19 f.410979 e segg.).

Oltre a cio', l'inserimento dell'Azzoli nel circuito criminoso dei traffici di droga ha trovato riscontro negli interrogatori di D'Arcangelo Romolo ed Crespiatico Agostina, il cui arresto, nel settembre del 1979, come si e'

visto, aveva indotto l'Azzoli ad abbandonare l'Italia e trasferirsi in Spagna.

I due, che l'Azzoli aveva messo in contatto con Grado Antonino, avevano subito il sequestro di Kg.4,5 di eroina e poiche' il Grado era stato restio a consegnar loro la "roba" aveva preteso che la meta' del suo valore fosse pagata dall'Azzoli, "scontandola" dai crediti che quest'ultimo vantava per le consegne di eroina fatte al "Ciccio" Perina (Vol.19 f.410984).

Orbene, tanto D'Arcangelo Romolo (Vol.27 f.413537) quanto Crespiatico Agostina (Vol.27 f.413541) hanno ammesso di avere avuto rapporti con Azzoli Rodolfo, che sapevano essere dedito al traffico degli stupefacenti, e di aver ricevuto incarico da lui, nel settembre del 1979, di ritirare a Pieve Emanuele un pacco contenente eroina per consegnarlo ad una persona che si sarebbe fatta trovare in piazza Corvetto a Milano. Per l'intervento della Polizia il pacco era stato pero' sequestrato ed entrambi arrestati.

La circostanza e' stata confermata da Totta Gennaro, che ha riferito di aver presenziato ad una discussione, seguita all'arresto di Crespiatico Agostina, svoltasi tra Azzoli Rodolfo e i

fratelli Grado Antonino e Grado Salvatore. Questi ultimi, in relazione all'intervento della Polizia, contestavano al primo che la perdita dell'eroina, del valore di circa 180 - 200.000.000 di lire, era da addebitare a lui, dal quale, pertanto, pretendevano di essere rimborsati.

Alla stregua delle esposte emergenze processuali non vi puo' essere dubbio sulla responsabilita', peraltro ammesse, dell'Azzoli in ordine ai reati, unificati per il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso, di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli ai capi n.13 e 24 dell'epigrafe.

Concesse all'imputato le attenuanti generiche (giustificate dalla sua ampia e completa collaborazione) ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, applicati i criteri di cui all'art.133 C.P. appare equo infliggergli la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.6 milioni di multa (p.b. ex art. 71 l.n.685/75 anni 4 di reclusione e L. 6 milioni di multa - 1/3 per art. 62 bis, C.P. = anni 2 e mesi 8 di reclusione e L.4 milioni di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 3 di reclusione e L.6 milioni di multa).

Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato va irrogata a pena espiata la misura della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.